

L'emigrazione italiana nel 1921

1. Andamento generale dell'emigrazione transoceanica nel 1921 in rapporto al 1920. — 2. Distribuzione dell'emigrazione transoceanica per paesi di destinazione. — 3. L'emigrazione transoceanica in base alle statistiche dei passaporti. — 4. Distribuzione degli emigranti italiani per regioni di provenienza e per paesi di destinazione. — 5. Andamento generale della emigrazione non transoceanica nel 1920 e nel 1921. — 6. L'emigrazione non transoceanica per paesi di destinazione nel 1920 e nel 1921. — 7. L'emigrazione non transoceanica per regioni di provenienza e per paesi di destinazione. — 8. L'emigrazione non transoceanica in base ai passaporti. — 9. L'emigrazione non transoceanica per professioni. — 10. I rimpatri.

1. *Andamento generale dell'emigrazione transoceanica nel 1921 in rapporto al 1920.* — Nel 1920 il movimento emigratorio, ripresa gradatamente la sua ordinaria funzione, si contraddistingue per la sua entità, la quale sarebbe stata anche maggiore se si fossero potute superare le molteplici difficoltà materiali inerenti specialmente ai mezzi di trasporto e non fosse quasi subito sopraggiunto il delinearci di uno stato di crisi nei paesi ove a preferenza si dirigevano le correnti emigratorie. Ad ogni modo, come appare chiaro dal prospetto n. I, l'emigrazione del 1° semestre 1920 in 92,555 persone non resta molto inferiore a quella degli anni precedenti la guerra (117,739 nel 1° semestre 1912 e 115,182 nel 1° semestre 1914). Nel 2° semestre 1920 la cifra sale a 118,672, mostrando decisa tendenza ad avvicinarsi alle proporzioni degli anni in cui la nostra emigrazione transoceanica era stata più abbondante: 156,453 nel 2° semestre 1912 e 199,851 nel 2° semestre 1913. Nel 1° semestre 1921 l'emigrazione prende uno sviluppo veramente imponente tenuto conto del suo svolgimento in condizioni tutt'altro che favorevoli. A 128,227 ascendono gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri, superando non solo la corrispondente cifra del 1920, ma anche quelle degli anni

L'emigrazione italiana nel 1921

1. Andamento generale dell'emigrazione transoceanica nel 1921 in rapporto al 1920. — 2. Distribuzione dell'emigrazione transoceanica per paesi di destinazione. — 3. L'emigrazione transoceanica in base alle statistiche dei passaporti. — 4. Distribuzione degli emigranti italiani per regioni di provenienza e per paesi di destinazione. — 5. Andamento generale della emigrazione non transoceanica nel 1920 e nel 1921. — 6. L'emigrazione non transoceanica per paesi di destinazione nel 1920 e nel 1921. — 7. L'emigrazione non transoceanica per regioni di provenienza e per paesi di destinazione. — 8. L'emigrazione non transoceanica in base ai passaporti. — 9. L'emigrazione non transoceanica per professioni. — 10. I rimpatri.

1. *Andamento generale dell'emigrazione transoceanica nel 1921 in rapporto al 1920.* — Nel 1920 il movimento emigratorio, ripresa gradatamente la sua ordinaria funzione, si contraddistingue per la sua entità, la quale sarebbe stata anche maggiore se si fossero potute superare le molteplici difficoltà materiali inerenti specialmente ai mezzi di trasporto e non fosse quasi subito sopraggiunto il delinearsi di uno stato di crisi nei paesi ove a preferenza si dirigevano le correnti emigratorie. Ad ogni modo, come appare chiaro dal prospetto n. I, l'emigrazione del 1° semestre 1920 in 92,555 persone non resta molto inferiore a quella degli anni precedenti la guerra (117,739 nel 1° semestre 1912 e 115,182 nel 1° semestre 1914). Nel 2° semestre 1920 la cifra sale a 118,672, mostrando decisa tendenza ad avvicinarsi alle proporzioni degli anni in cui la nostra emigrazione transoceanica era stata più abbondante: 156,453 nel 2° semestre 1912 e 199,851 nel 2° semestre 1913. Nel 1° semestre 1921 l'emigrazione prende uno sviluppo veramente imponente tenuto conto del suo svolgimento in condizioni tutt'altro che favorevoli. A 128,227 ascendono gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri, superando non solo la corrispondente cifra del 1920, ma anche quelle degli anni

1912 e 1914. E se l'emigrazione del mese di giugno si fosse svolta come quella degli altri mesi, la cifra complessiva dell'emigrazione nel 1° semestre 1921, sarebbe stata di circa 150,000 individui.

Ma è ormai noto per quali ragioni dal giugno in poi l'emigrazione transoceanica segnasse una notevole diminuzione. In tempi normali nel giugno il numero degli emigranti è inferiore a quello degli altri mesi: aveva fatto eccezione il 1920 per la specialità del movimento prodottosi in quell'anno; ma la rapida contrazione verificatasi nel 1921 deve attribuirsi alla entrata in vigore delle disposizioni restrittive per l'emigrazione negli Stati Uniti. Negli altri mesi del 1° semestre, eccetto che nel marzo, gli emigranti erano partiti in numero superiore ai 20 mila; nel giugno non ne partirono che 2,091 ed anche il numero dei passaporti rilasciati in questo mese, come si vedrà, diminuì improvvisamente del terzo, in confronto al mese precedente. Da una media mensile di 25 mila emigranti si scese nel giugno a meno di 5 mila. All'effetto delle leggi restrittive deve aggiungersi l'iniziarsi e l'aggravarsi di una crisi economica generale che, più pronunziata nei paesi di Europa, si fece sentire anche oltre Oceano, in special modo in quegli Stati che avevano più abbondantemente lavorato per i rifornimenti e gli approvvigionamenti di guerra.

In tutto il secondo semestre l'emigrazione si mantenne assai bassa, eccetto che nell'ottobre e nel novembre per essersi in quei mesi verificata una maggiore affluenza verso la Repubblica Argentina. Complessivamente dal luglio al dicembre partirono 66,093 persone, e cioè circa la metà del 1° semestre 1921 e del 2° semestre 1920. Se l'emigrazione avesse seguito un andamento regolare, anche supponendo fra il 1° e il 2° semestre del 1921 lo stesso aumento verificatosi fra il 1° ed il 2° semestre del 1920, sarebbero partiti, nel 2° semestre del 1921, oltre 160 mila persone. Ed invece di una emigrazione, per tutto l'anno, di 194,320 persone, si sarebbe registrato un movimento di 290 mila persone come negli anni che precedettero la guerra.

La proporzione fra maschi e femmine non ha subito nessuna variazione anche nel 2° semestre del 1921, essendosi l'emigrazione femminile mantenuta quasi sempre inferiore alla metà dell'emigrazione maschile, esclusi i minori di anni 15.

II. — MOVIMENTO DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
NEGLI ANNI 1920 E 1921 PER PAESI DI DESTINAZIONE.

ANNI	Emigrazione totale	Paesi di destinazione						
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
1920 - Gennaio . .	14,115	150	11,824	—	589	1,552	—	—
Febbraio . .	13,692	186	9,676	144	866	2,719	97	4
Marzo . . .	18,965	297	15,336	—	745	2,568	49	—
Aprile . . .	14,257	175	12,103	126	535	1,316	2	—
Maggio . . .	16,473	175	11,989	—	1,227	2,961	121	—
Giugno . . .	15,923	182	14,872	194	466	1,289	20	—
Totale 1° semestre	92,555	1,165	73,800	464	4,428	12,405	280	4
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.26</i>	<i>79.74</i>	<i>0.50</i>	<i>4.78</i>	<i>13.40</i>	<i>0.31</i>	<i>0.01</i>
Luglio . . .	11,622	198	8,560	1	828	1,939	29	67
Agosto . . .	21,145	231	17,484	—	573	2,785	47	25
Settembre . .	16,542	334	13,416	288	495	1,879	37	93
Ottobre . . .	29,755	616	22,884	238	1,370	4,549	63	36
Novembre . .	16,875	453	13,315	6	520	2,497	37	47
Dicembre . .	22,733	328	19,920	—	379	1,981	39	86
Totale 2° semestre	118,672	2,160	95,579	543	4,165	15,630	251	354
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.82</i>	<i>80.54</i>	<i>0.45</i>	<i>3.51</i>	<i>13.17</i>	<i>0.21</i>	<i>0.30</i>
TOTALE 1920 . . .	211,227	3,325	169,379	997	8,593	28,035	540	358
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.57</i>	<i>80.19</i>	<i>0.47</i>	<i>4.07</i>	<i>13.27</i>	<i>0.26</i>	<i>0.17</i>
1921 - Gennaio . .	27,099	132	21,704	460	850	3,830	95	28
Febbraio . .	23,965	108	20,066	—	611	3,044	39	100
Marzo . . .	19,060	88	14,444	—	854	3,540	61	73
Aprile . . .	27,267	460	24,070	—	482	2,183	9	63
Maggio . . .	25,941	544	21,281	268	1,018	2,726	43	61
Giugno . . .	4,895	182	2,091	22	662	1,687	83	168
Totale 1° semestre	128,227	1,514	103,636	750	4,477	17,010	327	493
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.18</i>	<i>80.84</i>	<i>0.58</i>	<i>3.49</i>	<i>13.27</i>	<i>0.26</i>	<i>0.38</i>
Luglio . . .	8,702	429	6,608	—	750	899	14	2
Agoato . . .	7,370	258	4,366	157	487	1,926	65	111
Settembre . .	11,581	161	7,149	—	546	3,548	87	90
Ottobre . . .	15,927	139	6,239	5	1,156	7,900	135	353
Novembre . .	12,831	178	5,697	3	1,391	5,354	97	111
Dicembre . .	9,682	1	3,902	223	1,646	3,748	54	108
Totale 2° semestre	66,093	1,166	33,961	388	5,976	23,375	452	775
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.77</i>	<i>51.38</i>	<i>0.59</i>	<i>9.04</i>	<i>35.37</i>	<i>0.68</i>	<i>1.17</i>
TOTALE 1921 . . .	194,320	2,680	137,617	1,138	10,453	40,385	779	1,268
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>1.38</i>	<i>70.82</i>	<i>0.59</i>	<i>5.38</i>	<i>20.78</i>	<i>0.40</i>	<i>0.65</i>

2. *Distribuzione dell'emigrazione transoceanica per paesi di destinazione.* — Gli Stati Uniti sono stati sempre il maggior centro di attrazione delle nostre masse operaie, ed anche nel 1920 la nostra emigrazione mantenne tale caratteristica. Ed invero, fatto eguale a 100 il numero totale degli emigranti, ne partirono per gli Stati Uniti 79.74 nel 1° semestre e 80.54 nel 2° e per tutto l'anno 80.19. Per l'Argentina ne partirono il 13.40 % nel 1° semestre, il 13.17 % nel secondo semestre e il 13.27 % in tutto l'anno. Viene terza, in ordine di importanza, l'emigrazione per il Brasile: il 4.78 % nel primo, il 3.51 % nel secondo ed il 4.07 % in tutto l'anno. Questi rapporti non subirono nessuna sensibile variazione nel primo semestre 1921, ed infatti l'80.84 % della emigrazione totale si diresse ancora negli Stati Uniti, il 13.27 % nell'Argentina ed il 3.49 % nel Brasile. Ma nel secondo semestre le proporzioni mutano notevolmente: verso gli Stati Uniti emigrarono 33,961 persone su un totale di 66,093 e cioè il 51.38 %, verso l'Argentina 23,375 e cioè il 35.37 % e verso il Brasile 5,976 e cioè il 9.04 %. Di poco aumentarono le correnti di minore entità verso il Canada, il Centro-America, l'Uruguay ed altri paesi. Scendendo a qualche dettaglio si può aggiungere che, eccetto nel mese di giugno, in cui scese a poco più di 2,000 persone, negli altri mesi l'emigrazione per gli Stati Uniti oscillò da un minimo di 4,000 ad un massimo di 7,000. Per la Repubblica Argentina l'emigrazione in cifra assoluta è andata, salvo oscillazioni mensili, aumentando nel secondo semestre 1920 in confronto al primo semestre e nel primo semestre 1921 in confronto al secondo semestre 1920: infatti, da 12,405 persone emigrate si sale a 15,630 e poi a 17,010: in rapporto alla emigrazione totale del semestre il movimento migratorio per l'Argentina si è nei tre semestri su accennati mantenuto nella stessa proporzione del 13 %. Soltanto nel secondo semestre 1921, e specialmente negli ultimi quattro mesi, la cifra degli emigranti segna un aumento assai sensibile, ed infatti in cifra assoluta emigrarono 23,375 persone ed in rapporto alla emigrazione del semestre il 35.37 %. Lo stesso andamento ha avuto l'emigrazione verso il Brasile. Nei due semestri del 1920 e nel primo semestre 1921 in cifra assoluta emigrarono poco più di 4,000 persone per semestre, e cioè in cifra relativa dal 3.50 al

4.80 % della emigrazione totale, mentre nel secondo semestre 1921 emigrarono circa 6,000 persone (9.04 %). Questo mutamento nella direzione delle correnti emigratorie deve attribuirsi certamente alla parziale chiusura del principale mercato d'impiego di mano d'opera; senza però, date le sempre difficili condizioni economiche generali, potersi dire ancora se il nuovo indirizzo emigratorio continuerà ad accentuarsi nei mesi successivi.

3. *L'emigrazione transoceanica in base alle statistiche dei passaporti.* — Mettendo a confronto le cifre dei passaporti e degli espatri per gli anni 1920 e 1921 (tavola III), si nota un diverso rapporto tra le due statistiche per i suddetti anni. E cioè, nel 1920 il numero dei passaporti è di molto superiore al numero degli espatri per la ragione altra volta messa in evidenza, che in quell'anno l'improvviso riflusso emigratorio non poté, a causa della penuria dei trasporti e di molteplici difficoltà in connessione ad una regolare sistemazione della mano d'opera, essere tutto quanto incanalato verso gli Stati d'oltre Oceano. Nel 1921, non appena fu possibile una intensificazione dei viaggi, vi fu modo di provvedere all'espatrio di una buona parte di emigranti che erano già in possesso di regolare passaporto; sicchè nel primo semestre il numero totale dei partiti supera quello dei passaporti rilasciati. Per il secondo semestre, si verifica ancora il fenomeno di una emigrazione effettiva più numerosa del quantitativo dei passaporti rilasciati; ma la corrispondenza fra le due statistiche è maggiore anche per il fatto che, date le limitazioni all'emigrazione, la richiesta dei passaporti risponde meglio di un tempo alla necessità effettiva ed all'urgenza dell'espatrio.

4. *Distribuzione degli emigranti italiani per regioni di provenienza e per paesi di destinazione.* — La distribuzione regionale degli emigranti transoceanici si ha in base ai passaporti rilasciati. Le regioni italiane che nel 1921 hanno dato i maggiori contingenti all'emigrazione transoceanica sono la Sicilia, le Calabrie, la Campania, il Veneto. Vengono poi gli Abruzzi ed il Molise, il Piemonte e le Marche. È minima l'emigrazione dall'Umbria, dal Lazio, dalla Sardegna, dalla Venezia Tridentina e dalla Venezia Giulia.

III. — MOVIMENTO DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI TRANSOCEANICI
 NEL 1920 E NEL 1921.

ANNI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione						
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
1920 - Gennaio . .	24,001	791	21,258	7	434	1,287	32	192
Febbraio . .	30,596	812	27,263	7	677	1,641	60	135
Marzo . . .	45,835	1,201	40,785	12	1,123	2,408	69	237
Aprile . . .	39,302	1,132	34,265	6	1,112	2,510	24	253
Maggio . . .	33,225	929	29,229	18	763	1,985	135	166
Giugno . . .	36,477	1,023	31,415	58	942	2,792	51	195
Totale 1° semestre	200,436	5,888	184,215	108	5,651	12,623	371	1,180
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>2.81</i>	<i>87.96</i>	<i>0.06</i>	<i>2.41</i>	<i>6.63</i>	<i>0.18</i>	<i>0.59</i>
Luglio . . .	33,455	800	28,019	24	817	3,402	67	325
Agosto . . .	31,568	1,045	24,792	16	963	4,335	171	240
Settembre . .	34,406	997	26,367	22	1,344	5,333	58	285
Ottobre . . .	31,848	808	25,318	44	1,025	4,066	81	505
Novembre . .	28,662	795	22,907	51	1,104	3,095	247	403
Dicembre . .	17,146	415	13,832	9	580	2,075	27	208
Totale 2° semestre	177,025	4,860	144,235	166	5,843	21,206	651	1,974
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>2.75</i>	<i>79.78</i>	<i>0.09</i>	<i>3.30</i>	<i>12.60</i>	<i>0.37</i>	<i>1.11</i>
TOTALE 1920 . . .	386,461	10,748	325,450	274	10,884	34,929	1,022	3,154
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>2.78</i>	<i>84.21</i>	<i>0.07</i>	<i>2.82</i>	<i>9.04</i>	<i>0.26</i>	<i>0.82</i>
1921 - Gennaio . .	3,693	162	1,632	17	461	1,249	15	157
Febbraio . .	4,406	324	1,804	16	514	1,466	43	239
Marzo . . .	6,219	513	2,855	43	547	1,961	22	278
Aprile . . .	16,700	824	12,891	39	648	2,076	23	199
Maggio . . .	18,828	533	15,797	24	635	1,058	21	169
Giugno . . .	7,946	219	5,243	31	680	1,592	30	151
Totale 1° semestre	57,792	2,575	40,222	150	3,485	10,002	154	1,184
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>4.46</i>	<i>69.60</i>	<i>0.29</i>	<i>6.03</i>	<i>17.30</i>	<i>0.27</i>	<i>2.05</i>
Luglio . . .	7,594	339	4,436	8	445	2,198	43	125
Agosto . . .	10,096	269	5,176	25	498	3,866	44	218
Settembre . .	11,292	208	5,013	12	847	4,670	67	475
Ottobre . . .	12,508	123	6,046	18	899	5,071	66	285
Novembre . .	9,780	124	3,951	14	1,469	3,790	124	307
Dicembre . .	7,901	178	2,641	17	953	3,680	74	358
Totale 2° semestre	59,171	1,241	27,273	94	5,102	23,275	418	1,768
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>2.10</i>	<i>46.09</i>	<i>0.16</i>	<i>8.62</i>	<i>39.34</i>	<i>0.70</i>	<i>2.99</i>
TOTALE 1921 . . .	116,963	3,816	67,495	264	8,587	33,277	572	2,952
<i>Rapporti %</i>	<i>100</i>	<i>3.26</i>	<i>57.71</i>	<i>0.23</i>	<i>7.34</i>	<i>28.45</i>	<i>0.49</i>	<i>2.52</i>

IV. — DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI

nel 1921.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non Mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	8,817	94	2,120	5	280	5,827	75	231	87	98
Liguria	2,127	8	957	7	45	705	83	4	9	309
Lombardia	4,900	71	1,055	6	220	2,457	44	18	387	42
Veneto	11,096	1,606	2,959	—	3,491	2,767	11	22	105	45
Emilia	2,019	15	1,375	—	201	379	14	19	2	14
Toscana	3,301	49	2,262	2	430	611	32	6	70	39
Marche	6,017	278	1,255	3	39	4,419	6	—	—	17
Umbria	768	9	633	—	53	67	—	1	—	5
Lazio	1,415	54	1,298	1	39	25	7	1	1	19
Abruzzi e Molise	9,946	430	7,277	—	268	1,942	1	15	—	13
Campania	14,092	181	12,078	18	870	1,313	37	60	15	120
Puglie	5,313	53	3,970	—	163	940	—	70	104	13
Basilicata	5,468	53	3,326	41	587	1,339	31	9	6	76
Calabrie	16,797	670	7,568	174	1,478	6,553	188	—	6	160
Sicilia	20,451	104	15,918	7	176	3,531	19	5	660	31
Sardegna	173	4	80	—	4	79	1	—	3	2
Venezia Tridentina	1,553	40	1,134	—	209	140	23	—	5	2
Venezia Giulia e Zara	1,889	7	1,030	—	34	183	—	6	8	12
Totale	116,963	3,816	67,495	264	8,587	33,277	572	467	1,468	1,017

Verso gli Stati Uniti si è diretta più abbondantemente l'emigrazione della Sicilia e della Campania, ed anche la percentuale più alta della emigrazione dell'Emilia, della Toscana, del Lazio, degli Abruzzi e Molise, delle Puglie, della Basilicata e delle Venzie Tridentina e Giulia si è indirizzata per gli Stati Uniti. La emigrazione del Veneto si è a preferenza indirizzata verso il Brasile ed a questo Stato si è diretta anche numerosa l'emigrazione delle Calabrie. L'emigrazione del Piemonte, della Lombardia e delle Marche preferisce indirizzarsi verso l'Argentina. Verso questo Stato è anche abbondante l'emigrazione del Veneto. I 16,797 emigranti delle Calabrie si sono distribuiti quasi egualmente negli Stati Uniti (7,568) e nell'Argentina (6,553). Già nel primo semestre fu posta in evidenza questa distribuzione delle correnti emigratorie, distribuzione che non differisce neppure da quella dell'ante guerra.

5. *Andamento generale della emigrazione non transoceanica nel 1920 e nel 1921.* — Come negli anni precedenti alla guerra, nel 1920 e nel 1921 l'emigrazione non transoceanica si è mantenuta inferiore a quella transoceanica. Solo nel 1919, in quel periodo transitorio ed eccezionale per il movimento emigratorio, si era avuta una maggiore affluenza di emigranti non transoceanici, determinata dalla maggiore facilità di esodo verso i paesi continentali di quella categoria di persone che ritornava nei paesi di dove si era allontanata a causa dello scoppio delle ostilità.

Uno sguardo, anche superficiale, alle statistiche del movimento migratorio, quale appare dal quadro V, mette subito in evidenza la caratteristica dell'emigrazione del 1921, e cioè la notevole discesa dell'esodo della nostra mano d'opera verso i paesi continentali. Nel 1920, quando la situazione interna dei vari Stati, sia di quelli usciti dalla guerra sia di quelli rimasti neutrali, era in stato di assestamento e predominava un'economia ancora artificiosa, l'emigrazione potè mantenersi in certo modo elevata; ma non appena cominciò la liquidazione del passato ed in tutti gli Stati si prospettò la condizione reale delle cose, la crisi economica assunse ben presto proporzioni così vaste e così preoccupanti che tutti gli Stati finirono per accomunarsi in un pro-

V. — MOVIMENTO DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI
NEL 1920 E NEL 1921.

M E S I	ANNO 1920		ANNO 1921				
	TOTALE emigranti	Rapporto %	Maschi	Femmine	Minori di 15 anni	TOTALE	Rapporto %
Gennaio	10,922	7.11	1,981	1,158	298	3,437	5.63
Febbraio	12,989	8.45	1,994	1,006	342	3,342	5.49
Marzo	16,972	11.04	2,908	1,719	418	4,445	7.31
Aprile	20,864	15.57	4,539	1,496	578	6,993	11.49
Maggio	12,702	8.26	3,568	1,287	496	5,351	8.79
Giugno	12,097	7.87	3,162	1,312	382	4,856	7.93
<i>Totale 1. semestre</i>	<i>86,546</i>	<i>56.30</i>	<i>18,552</i>	<i>7,378</i>	<i>2,494</i>	<i>28,424</i>	<i>46.71</i>
Luglio	12,042	7.84	3,188	1,628	421	5,237	8.61
Agosto	11,278	7.31	2,724	1,826	504	5,054	8.31
Settembre	11,015	7.17	2,717	2,176	700	5,593	9.19
Ottobre	12,757	8.39	3,425	2,324	584	6,343	10.42
Novembre	12,279	7.99	3,208	1,765	575	5,638	9.27
Dicembre	7,800	5.07	2,706	1,459	392	4,557	7.49
<i>Totale 2. semestre</i>	<i>67,171</i>	<i>43.70</i>	<i>18,058</i>	<i>11,188</i>	<i>3,176</i>	<i>32,422</i>	<i>53.29</i>
Totale generale	153,717	100	36,610	18,566	5,670	60,846	100

gramma di egoismo economico manifestatosi sia sotto forma di protezionismo doganale che sotto forma di protezionismo operaio nel senso più vasto della parola. Quest'ultima forma di protezionismo negli Stati Uniti culminò nella famosa legge restrittiva dell'emigrazione ed in alcuni Stati europei si esercita in modo indiretto rendendo difficile in tutti i modi la facoltà di entrare nel proprio territorio. Del resto la riduzione della immigrazione si produce automaticamente per la impossibilità in cui si trova la mano d'opera straniera di farsi assorbire dai mercati di lavoro.

Nel 1° semestre del 1920 emigrarono 86,546 persone, e soltanto 67,171 nel 2° semestre; nel 1° semestre del 1921 si scende di un tratto a 28,424 persone. Dal luglio al novembre del 1920 emigrarono in media per mese dalle 11 alle 12 mila persone, nel dicembre soltanto 7,800; nel gennaio e nel febbraio non oltre 3,400 persone; nell'aprile si ebbe una sensibile ripresa: circa 7,000 persone. Da allora l'emigrazione si è sempre tenuta su una media mensile di 5 a 6 mila persone: solo nel dicembre del 1921, come è naturale di questo mese, l'emigrazione rimase di poco inferiore alle 5 mila persone (4,557). Nel 2° semestre del 1921 emigrarono complessivamente 32,422 individui e cioè 4 mila persone di più che nel primo. Questo aumento si deve ad un sensibile miglioramento dell'emigrazione verso la Francia.

6. *L'emigrazione non transoceanica per paesi di destinazione nel 1920 e nel 1921.* — È facile comprendere come l'emigrazione non transoceanica, che prima della guerra dirigeva le sue grandi correnti a preferenza verso la Francia, la Svizzera, la Germania e l'Austria-Ungheria, si sia negli ultimi tre anni limitata ad indirizzarsi verso la Francia e la Svizzera, che sono gli unici Stati in grado di offrire utile impiego di mano d'opera. Ma verso la Francia da 65,190 emigranti nel primo semestre 1920 si scende a 56,641 nel secondo e a 16,096 nel primo semestre del 1921. Nel secondo semestre, però, si ebbe un guadagno di quattro mila emigranti e cioè in tutto 20,083. Si è già altra volta notato come il mercato francese, chiusosi così bruscamente alla immigrazione straniera, sarebbe tornato ad essere, superate le difficoltà economiche proprie di tutti gli Stati, uno sbocco sicuro e conveniente

V.T. MOVIMENTO DELL'ESPATRIO ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE
NEL 1920 E NEL 1921.

PERIODI	Paesi di destinazione																		
	Totale degli emigranti	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ungheria, Ceco Slovacchia,	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
1920 — 1° semestre . . .	86,546	65,160	13,332	508	433	268	221	1,716	23	95	334	1,161	312	174	422	1,738	360	141	188
2° semestre . . .	67,171	56,641	6,569	453	306	373	105	1,415	16	7	161	249	103	74	577	1,437	511	125	16
Totale . . .	153,717	119,801	19,901	961	739	641	326	3,131	39	32	495	1,410	418	248	999	3,175	871	266	204
<i>Rapporti % del totale</i>	100	77.96	13.37	0.68	0.48	0.42	0.21	3.04	0.03	0.02	0.32	0.92	0.27	0.16	0.65	3.06	0.57	0.17	0.13
1921 — 1° semestre . . .	28,424	16,066	3,158	2,275	516	565	265	1,049	11	14	208	2,783	65	33	155	835	272	149	14
2° semestre . . .	32,422	20,083	3,385	1,816	569	1,505	138	746	12	21	155	2,113	10	11	474	902	227	164	9
Totale . . .	60,846	36,149	6,543	4,091	1,085	2,130	325	1,796	23	35	363	4,896	75	44	629	1,737	499	313	23
<i>Rapporti % del totale</i>	100	59.46	10.75	6.72	1.78	3.50	0.53	2.94	0.03	0.06	0.60	8.04	0.12	0.07	1.03	2.85	0.82	0.51	0.03

per la nostra mano d'opera. Il leggiero miglioramento fa presumere che questo ritorno verso la normalità non sarà lontano; ad ogni modo sarebbe inopportuno e poco prudente fare prognostici anche perchè non solo l'economia francese, ma quella di tutte le nazioni è collegata colla situazione finanziaria la cui sistemazione si presenta oggi ancora precaria.

Dal 1° al 2° semestre del 1920 l'emigrazione verso la Svizzera è diminuita della metà: da 13,332 a 6,599, e nel 1° e 2° semestre del 1921 è scesa ancora rispettivamente a 3,158 e a 3,385. Poichè la Svizzera, come è noto, è un paese che normalmente accoglieva dai 75 ai 90 mila emigranti, questa improvvisa falciatura dimostra quanto grave sia la crisi economica che la travaglia e come per parecchio tempo ancora non sia possibile nessun miglioramento di quell'importante mercato nei riguardi della nostra emigrazione.

Per ordine di importanza, dopo la Francia, che nel 1921 ha accolto il 59.46 % della nostra emigrazione, e la Svizzera, che ne ha accolto il 10.75 %, vengono gli Stati Balcanici e la Jugoslavia verso cui si è diretto l'8.04 % della nostra mano d'opera, e l'Austria, l'Ungheria e la Cecoslovacchia che hanno accolto il 6.72 % della emigrazione italiana continentale. Ma la scarsa importanza che questi mercati hanno sempre avuto come sbocchi di emigrazione italiana e le condizioni in genere poco floride della loro situazione economica non dànno nessun affidamento per una maggiore possibilità di assorbimento di mano d'opera nel futuro.

Merita, infine, di essere rilevato che per il 1921 nella distribuzione quantitativa dell'emigrazione italiana fra i diversi paesi continentali si nota una sensibilissima tendenza a ritornare a quella del periodo anteriore alla guerra, attenuandosi quei caratteri che essa aveva assunto nel periodo della guerra, nel quale gli emigranti italiani per la Francia rappresentavano l'80 per cento dell'emigrazione continentale ed il valore relativo delle correnti di emigrazione italiana in altri paesi, come la Germania e l'Austria, erasi ridotto quasi a zero.

7. *L'emigrazione non transoceanica per regioni di provenienza e per paesi di destinazione.* — Nel quadro VII è riportata la

NELL'ANNO 1921.

REGIONI	EMIGRANTI ESPATRIATI				Francia e Princ. di Monaco	Svizzera	Austria Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte	17,040	9,079	6,415	1,546	14,559	1,632	40	51	110	55	195	—	—	28	50	—	3,204	28	34	47	4	
Liguria	1,843	1,034	708	171	1,467	80	9	16	7	4	66	1	2	24	14	—	2	11	100	18	21	1
Lombardia	12,096	8,205	3,111	780	6,979	3,583	101	93	913	100	79	1	12	51	108	1	7	21	10	18	18	1
Veneto	11,182	8,366	1,985	601	3,394	571	2,806	688	650	64	68	1	10	15	2,738	4	1	25	8	4	35	1
Emilia	2,563	1,474	778	311	1,025	203	27	41	35	10	337	1	—	12	38	1	—	57	82	66	25	3
Toscana	5,705	3,105	1,865	670	4,488	214	72	36	177	17	452	9	2	72	8	5	1	24	71	50	3	5
Marche	520	187	269	124	444	20	7	8	9	9	1	—	1	5	8	1	—	4	1	—	—	2
Umbria	653	258	260	135	565	15	1	3	17	34	1	3	2	3	—	5	—	—	3	—	—	—
Lazio	463	245	184	34	225	37	13	9	9	2	18	—	—	47	7	1	4	5	8	7	—	1
Abruzzi e Molise	450	237	147	75	255	19	5	9	31	40	61	—	—	13	2	2	—	2	1	—	10	—
Campania	1,889	900	674	312	922	22	19	41	50	—	418	2	—	13	45	23	12	80	56	166	7	4
Puglie	445	272	116	57	260	8	24	6	3	—	5	5	—	2	9	21	2	70	21	4	1	—
Basilicata	107	70	23	14	72	5	1	—	1	—	1	—	—	15	—	3	—	—	—	—	—	—
Calabria	216	97	75	44	154	8	4	—	1	—	2	—	—	6	—	2	1	14	8	15	—	1
Sicilia	1,811	934	570	307	221	26	5	19	1	—	63	—	—	62	5	—	—	7	47	1,146	85	144
Sardegna	775	403	213	159	377	8	—	2	64	—	2	—	—	7	—	—	—	25	253	23	3	—
Venezia Trid.	479	298	167	74	58	84	255	45	2	—	23	—	4	1	17	—	—	—	—	—	—	—
Venez. Giul. e Zara	2,559	1,305	1,036	257	43	8	612	18	1	—	3	—	2	7	1,847	6	4	17	1	—	—	—
TOTALE	60,846	36,610	18,566	5,670	36,179	6,543	4,091	1,085	2,130	355	1,786	23	35	363	4,806	75	44	629	1,797	460	312	22

distribuzione regionale dell'emigrazione continentale in rapporto ai paesi di destinazione. Le regioni che hanno dato il maggior contributo sono state: il Piemonte con 17,040 emigranti; la Lombardia con 12,096 ed il Veneto con 11,182. Vengono poi, a notevole distanza, la Toscana (5,706), la Venezia Giulia (2,599), l'Emilia (2,563), la Campania (1,889), la Liguria (1,843) e la Sicilia (1,811). Dal Piemonte gli emigranti si sono diretti a preferenza verso la Francia (14,559) ed in minor misura verso la Svizzera (1,632); la maggior parte della emigrazione svizzera è stata fornita dalla Lombardia (3,583 emigranti); il resto degli emigranti lombardi sono andati in Francia (6,979), e quasi la metà della emigrazione per il Belgio e l'Olanda (913 su 2,130) è costituita da emigranti di questa regione. Il Veneto ha diretto la sua mano d'opera verso la Francia, i territori austro-ungheresi e cecoslovacchi e gli Stati Balcanici. Dalla Toscana e dalla Liguria sono partiti quasi esclusivamente per la Francia e dalla Venezia Giulia verso gli Stati Balcanici e la Jugoslavia. Gli emigranti siciliani si sono recati quasi tutti in Tunisia. I 1,786 emigranti diretti verso la Gran Bretagna provengono in massima parte dalla Toscana e dalla Campania.

8. *L'emigrazione non transoceanica in base ai passaporti.* —

Si è già altre volte spiegato come funzionino gli Uffici di frontiera per la raccolta del materiale che serve alla compilazione delle statistiche. Per quanto tale servizio sia stato notevolmente migliorato, è certo, però, che esso non può essere in grado di rilevare con la più scrupolosa esattezza il fenomeno dell'emigrazione continentale, a causa dell'emigrazione clandestina che si compie attraverso passi di frontiera diversi da quelli abitualmente seguiti. E poichè è certo superiore il numero degli emigranti clandestini a quello di coloro che non partono o ritardano la loro partenza dopo avere staccato il passaporto, è spiegabile la differenza fra le statistiche degli espatri e quella dei passaporti. Per il 1921 di fronte ai 60,846 espatri accertati, si ha un rilascio di 84,328 passaporti; ma per la ragione su riferita si può affermare che gli espatri sono notevolmente inferiori alla realtà, e non può essere certo esagerato, in base a varie induzioni, por-

VIII. MOVIMENTO DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCCIDENTALI

NEL 1920 e NEL 1921.

ANNI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Mouco	Swizzera	Austria	Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco
1920 — 1° semestre . .	112,479	85,399	13,372	1,700	1,405	1,174	257	2,767	30	72	350	911	370	193	642	2,706	623	258	114
2° semestre . .	88,343	68,056	9,694	1,162	749	1,295	214	1,997	41	28	331	700	295	180	847	1,704	705	247	93
Totale	200,722	153,455	23,066	2,862	2,154	2,470	471	4,764	71	100	681	1,611	666	373	1,489	4,410	1,328	505	207
1921 — 1° semestre . .	39,855	20,047	4,810	3,826	950	985	245	1,199	26	32	351	4,812	198	60	315	1,427	227	226	109
2° semestre . .	44,473	24,735	3,943	3,411	851	2,880	173	1,046	14	31	240	4,617	139	72	788	950	238	202	134
Totale	84,328	44,782	8,753	7,237	1,801	3,874	418	2,245	40	63	591	9,429	337	132	1,103	2,377	465	428	243

IX. — DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI NEL 1921.

REGIONI	PAESI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Giugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
Piemonte	21,574	18,166	22,102	95	110	272	82	292	2	6	41	89	16	12	148	26	48	50	22
Liguria	2,034	1,491	93	13	20	11	5	86	1	3	105	19	4	13	15	108	28	17	2
Lombardia	17,150	9,925	4,015	167	108	1,079	112	119	2	15	56	144	13	10	112	16	23	14	20
Veneto	14,908	4,031	820	3,800	940	1,124	80	50	3	15	19	3,796	13	6	97	11	5	20	10
Emilia	3,573	2,113	300	192	128	76	5	391	3	3	13	104	7	3	51	82	44	42	13
Toscana	6,656	5,051	319	151	68	273	18	480	8	5	77	26	15	13	56	54	21	7	11
Marche	684	448	43	38	19	16	6	2	1	—	3	42	6	1	43	3	—	—	13
Umbria	680	542	31	4	9	26	48	5	2	2	1	1	5	—	—	4	—	—	—
Lazio	679	280	57	27	33	24	2	41	2	1	106	27	9	9	26	17	11	—	7
Abruzzi e Molise	553	225	9	14	11	52	56	62	—	—	9	22	2	—	2	3	—	82	4
Campania	2,529	1,140	43	53	44	64	—	555	9	—	13	53	93	32	160	142	111	6	11
Capania	840	271	38	66	13	15	—	0	2	—	9	160	115	9	81	31	1	2	18
Puglie	126	71	3	1	—	1	—	1	1	—	29	3	5	—	—	10	—	—	—
Basilicata	240	137	11	4	3	2	—	4	—	—	2	1	1	3	46	10	16	—	—
Calabria	2,031	234	39	19	13	6	—	101	—	—	87	13	20	14	131	1,048	117	180	9
Sicilia	929	431	9	—	2	170	3	2	2	—	4	—	3	—	44	220	30	8	1
Sardegna	1,473	146	195	789	196	50	1	36	2	6	2	40	10	7	95	2	—	—	95
Venezia Tridentina	7,069	83	26	1,737	91	13	—	9	2	7	10	4,882	—	—	—	—	—	—	7
Venezia Giulia e Zara	84,328	41,782	7,327	1,811	3,874	418	2,245	40	62	591	9,429	357	132	1,103	2,377	465	428	243	243

tare a 75,000 la cifra più probabile degli emigranti effettivamente partiti nell'anno.

Nei quadri VIII e IX si riporta il movimento dei passaporti per paesi di destinazione ed anche per regioni di provenienza e le conclusioni sopra riferite circa le caratteristiche dell'emigrazione non transoceanica non subiscono variazioni degne di nuovo rilievo.

9. *L'emigrazione non transoceanica per professioni.* — Un'osservazione preliminare merita di essere posta in rilievo, quantunque sia assai difficile che essa risulti dalle statistiche che è possibile raccogliere, e cioè che la qualità dell'emigrazione italiana va indubbiamente migliorando. Il contributo dato dall'Italia alla Francia in special modo si differenzia dagli altri contributi, quello polacco, quello portoghese, quello spagnolo ed anche quello belga non solo per il suo numero, ma ancora perchè presenta la più alta percentuale di specialisti ed una scarsa quantità di operai non qualificati. La nostra emigrazione è certo ancora lontana dal presentare le caratteristiche di quella inglese e di quella scandinava, ma essa non costituisce più, in misura esclusiva, una emigrazione di braccianti e di avventizi.

Convieni riconoscere che il progressivo miglioramento nelle nostre correnti emigratorie si deve in buona parte alla maggior tutela che si va apprestando, sotto molteplici forme, alle grandi masse emigratrici, allo scopo di valorizzarle non solo economicamente, ma anche moralmente e culturalmente. E l'attività in questo senso del Commissariato ha segnato progressi assai notevoli. La trasformazione degli operai non qualificati in operai specialisti significa non solo aumentare il loro guadagno fino a raddoppiarlo, e procacciare un rilevante incremento alle rimesse, ma significa anche e soprattutto elevare la dignità del lavoratore italiano ed accrescerne il prestigio e la forza morale.

Nei quadri X e XI si considera la professione degli emigranti per regioni di provenienza e per paesi di destinazione. Bisogna premettere che le classificazioni professionali debbono considerarsi approssimative per la difficoltà di precisare la vera condizione degli emigranti. Ad ogni modo, dai dati presi nel loro in-

sieme, si può trarre qualche conclusione sicura. La categoria più abbondante di emigranti è data dai muratori, manovali, scalpellini, ecc., mentre in tempi normali erano gli agricoltori ed i braccianti che costituivano la quota più alta degli emigranti. Vengono poi, a notevole distanza, e cioè sono meno della metà della categoria su indicata, gli addetti all'agricoltura. Nel 1921 sono emigrati un discreto numero di addetti alle industrie siderurgiche ed alla industria del legno. Le statistiche relative alle professioni si riferiscono soltanto agli emigranti di età superiore ai 15 anni.

10. *I rimpatri.* — Soltanto per il 1921, con la istituzione di una rilevazione diretta del movimento migratorio in genere, è possibile conoscere il numero dei rimpatriati. Non si è quindi in grado di fare utili confronti in materia. Dalle statistiche riportate nel quadro XII si rileva, per altro, che tale movimento è stato di notevole entità e deve certamente porsi in relazione alle maggiori difficoltà di permanenza dei nostri lavoratori in paesi colpiti dalla crisi economica. Nel 1921 sono rimpatriate in totale 30,083 persone, di cui 20,069 dalla Francia e 4,727 dalla Svizzera. Queste cifre, messe a confronto coi 36,179 espatriati per la Francia e coi 6,543 per la Svizzera, sono un indice significativo delle condizioni di questi paesi nei riguardi della potenzialità di assorbimento di mano d'opera straniera.

X. — DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL

dato

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia			
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	5,325	2,063	1473	1034	107	75	2140	383	484	91	185	77	80
Addetti alle industrie estrattive	1,545	8	267	7	10	—	170	—	323	—	53	—	7	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di scavo, di scavo, ecc.	4,974	737	750	212	78	22	757	49	1532	36	288	76	85	163
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	12,046	33	3579	3	70	—	2516	3	3870	22	204	—	17	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	1,711	9	571	5	79	—	244	2	255	—	59	—	9	1
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia	1,774	9	366	3	262	—	210	—	398	1	238	2	9	2
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	49	250	19	125	—	5	16	94	10	16	2	1	—	1
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	437	12	158	5	12	—	44	1	34	2	14	—	3	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	404	1,075	93	429	19	44	58	292	25	73	20	43	8	102
Addetti alle industrie alimentari	544	38	157	30	20	—	104	3	79	2	23	—	6	2
Addetti alle altre industrie non precedentemente indicate	588	36	77	14	57	—	53	6	79	2	10	8	13	3
Operai, industriali senz'altra specificazione	2,205	1,445	453	481	76	18	256	171	681	415	155	91	26	103
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	856	144	308	83	44	11	177	10	37	12	68	10	45	5
Addetti all'industria dei trasporti	714	2	199	2	30	—	78	—	53	—	23	—	45	—
Esercenti il piccolo traffico	381	59	34	25	16	4	15	7	5	4	33	3	12	15
Addetti ad aziende commerciali	459	161	117	64	23	7	51	17	19	1	16	1	75	10
Incisori, disegnatori e decoratori	220	5	102	2	8	—	15	2	14	—	1	1	32	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	372	138	26	18	18	1	85	64	19	2	23	6	37	7
Addetti ai servizi domestici	194	1,936	51	669	7	105	63	632	7	106	13	83	2	161
Appartenenti a condizioni non professionali	423	412	108	158	13	12	47	73	29	14	15	13	2	16
Attendenti alle cure domestiche	3	9,887	—	3024	—	401	—	1371	—	1175	2	369	—	559
Professioni e condizioni ignote e non specificate	846	107	165	19	94	3	106	21	83	11	29	3	7	6
Totale	36,610	18,566	9079	6415	1034	708	8205	3111	8536	1985	1474	778	316	965

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA

1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
19	11	31	23	3	2	23	33	100	113	10	3	2	2	25	40	85	6	38	4	42	19	291	38
6	—	6	—	2	—	2	—	3	—	1	—	—	—	3	—	61	—	40	1	14	—	11	—
73	24	103	48	9	—	106	11	85	61	10	—	4	—	10	3	98	27	110	2	21	2	101	1
21	—	32	—	5	—	11	—	90	4	132	—	2	—	9	—	78	—	98	1	14	—	142	—
12	—	15	—	11	—	4	—	47	—	27	—	38	—	6	—	49	1	40	—	33	—	125	—
3	—	11	—	4	—	5	—	21	1	24	—	3	—	3	—	65	—	16	—	6	—	80	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	1	1	—	—	—	1	—	—
4	—	7	—	2	—	7	—	33	3	3	—	2	—	5	—	41	—	6	—	3	—	19	1
6	14	2	15	4	9	6	7	35	28	3	6	1	1	5	3	14	59	3	1	4	6	17	33
—	—	3	—	14	—	7	—	40	1	2	—	1	—	3	—	25	—	4	—	4	—	12	—
1	2	1	—	1	—	—	—	105	—	1	—	5	—	—	—	75	—	2	—	8	1	10	—
22	17	25	9	15	1	41	22	84	70	5	2	3	—	4	—	33	15	9	1	24	23	73	6
5	—	6	—	16	3	9	—	51	1	8	—	2	—	1	—	29	—	3	—	3	4	24	2
1	—	4	—	7	—	1	—	35	—	14	—	—	—	4	—	140	—	8	—	4	—	48	—
1	—	2	—	—	—	—	—	45	—	1	—	—	—	3	—	30	—	1	—	1	1	1	—
—	—	—	—	5	—	6	—	20	3	5	—	—	—	2	—	16	18	3	—	5	4	96	36
3	—	1	—	2	—	2	—	7	—	2	—	2	—	1	—	3	—	—	—	2	—	20	—
2	—	2	—	96	1	—	—	22	14	5	—	1	—	1	—	22	23	1	—	1	—	9	2
3	4	1	6	3	20	—	—	4	23	1	1	—	—	—	3	4	7	—	10	6	59	10	38
3	3	3	2	5	50	—	—	10	4	1	3	1	—	—	—	18	4	2	5	8	2	131	53
—	132	—	157	—	72	—	73	1	243	—	101	—	20	—	21	—	407	—	186	—	72	—	813
2	1	3	—	41	17	7	1	62	4	17	—	3	—	5	1	47	2	19	2	5	3	86	13
187	300	258	260	245	184	237	147	900	674	272	116	70	23	97	75	934	570	403	213	208	197	1306	1036

XI. — DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL
 durante

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco, Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	5,805	2,063	3,826	1,479	994	359	184	44	18	12	37	11	4
Addetti alle industrie estrattive	1,545	8	919	7	110	—	88	—	47	—	165	—	7	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	4,974	737	2,833	622	325	21	489	13	111	8	340	1	34	6
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	12,046	39	6,773	16	811	1,109	7	186	3	1,035	—	127	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	1,711	9	869	6	212	1	129	—	52	1	67	—	5	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cealai ed altri lavoratori del legno e della paglia	1,774	9	971	6	122	2	129	1	14	—	77	—	5	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	49	250	22	190	15	48	1	1	—	4	—	2	7	1
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	437	12	275	6	70	4	13	1	5	—	7	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	404	1,075	279	697	55	226	12	25	3	9	2	5	—	3
Addetti alle industrie alimentari	544	38	232	33	49	4	33	—	10	—	13	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	588	36	207	27	41	5	37	—	9	2	58	1	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	2,205	1,445	1,173	912	161	141	284	182	58	37	58	11	27	17
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	856	144	499	108	83	11	25	6	11	2	20	3	2	—
Addetti all'industria dei trasporti	714	2	324	1	76	1	74	—	9	—	10	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico	381	59	240	47	29	7	8	—	10	4	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	459	161	190	71	48	24	99	27	8	—	6	1	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	220	5	131	2	29	1	17	1	6	—	19	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	372	138	133	30	74	29	8	1	6	1	6	2	11	—
Addetti ai servizi domestici	194	1,936	74	967	59	674	6	108	3	25	—	5	—	—
Appartendenti a condizioni non professionali	423	412	154	236	63	77	65	29	10	6	2	6	1	—
Attendenti alle cure domestiche	3	9,887	1	6,222	—	987	—	622	—	213	1	99	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	846	167	412	42	123	24	85	7	14	11	9	—	5	—
Totale	38,610	18,566	20,498	11,121	3,531	2,637	2,846	1,075	590	338	1,934	147	239	72

MIGRAMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1921.

	Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.
13	94	1	—	—	—	10	—	532	56	3	3	—	—	3	—	91	5	30	6	19	1	—	—	
2	—	—	—	—	—	11	—	100	—	—	—	1	—	2	—	75	1	—	—	17	—	1	—	
14	33	1	—	1	—	44	1	444	11	2	—	—	—	7	2	139	15	19	3	31	1	2	—	
15	—	1	—	3	—	18	—	1,448	6	1	—	7	—	305	—	54	—	29	—	57	—	5	—	
16	—	—	—	1	—	20	—	185	—	6	—	4	—	30	—	62	1	11	—	19	—	1	—	
17	—	—	—	—	—	10	—	144	—	4	—	1	—	8	—	166	—	58	—	23	—	1	—	
18	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	
19	—	—	—	—	—	3	—	21	1	1	—	—	—	2	—	25	—	5	—	3	—	—	—	
20	—	—	—	—	1	4	9	26	32	—	—	2	—	2	9	6	21	3	8	2	10	—	—	
21	1	1	—	—	—	28	—	100	—	—	—	1	—	2	—	12	—	4	—	6	—	—	—	
22	1	1	—	—	—	23	—	37	—	2	—	—	—	3	—	17	—	144	—	1	—	—	—	
23	46	1	—	3	—	9	1	279	79	2	—	—	—	8	1	38	14	12	3	7	1	1	—	
24	10	1	—	—	—	23	—	19	2	2	—	1	—	2	1	15	—	11	1	3	—	1	—	
25	—	—	—	—	—	5	—	28	—	3	—	3	—	3	—	145	—	6	—	3	—	3	—	
26	1	—	—	—	—	5	—	18	—	10	—	3	—	3	—	17	—	1	—	2	—	1	—	
27	2	—	—	3	—	4	1	40	12	1	—	2	—	6	3	12	19	—	1	1	1	—	—	
28	1	—	—	—	—	6	16	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	1	—	
29	22	4	1	2	1	52	12	9	—	4	1	—	—	17	17	33	19	1	—	—	—	—	2	
30	69	—	2	—	1	2	6	10	36	—	—	—	5	3	14	2	15	—	5	—	3	—	—	
31	14	1	1	1	—	4	4	83	31	1	2	1	—	6	2	9	2	—	1	2	—	1	—	
32	328	—	4	—	14	—	19	—	708	—	16	—	9	—	43	—	424	—	75	—	60	—	2	
33	6	—	—	2	—	7	—	57	11	2	—	2	2	5	2	55	2	11	—	2	—	—	—	
34	649	12	8	16	17	291	53	3,597	985	45	22	28	13	517	94	977	539	347	161	200	78	19	4	

REGIONI DI DESTINAZIONE	STATI DI PROVENIENZA																			
	Emigrati rimpatriati		Francia di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini																		
Piemonte	9.648	6,283	3,365	782	45	20	26	15	24	—	2	4	10	3	1	29	2	8	3	3
Liguria	1.400	969	431	55	4	7	5	1	0	—	—	31	1	1	—	3	35	22	3	—
Lombardia	6,788	5,168	1,620	2,070	68	22	85	39	13	—	1	10	561	—	—	13	—	3	—	—
Veneto	4,145	3,530	615	1,621	475	1,193	121	37	6	3	2	1	2	673	—	7	—	1	—	—
Emilia	1,467	1,172	295	1,018	169	11	8	4	—	17	1	1	9	11	—	29	49	147	2	—
Toscana	1,880	1,213	667	1,582	116	45	11	28	11	43	1	—	21	4	—	8	3	4	—	2
Marche	462	435	57	451	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	336	222	114	304	11	1	2	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	218	155	63	139	19	8	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	256	208	48	213	10	6	2	5	6	1	—	—	5	—	—	12	38	31	—	—
Campania	477	325	152	286	18	11	8	7	—	28	1	2	16	17	1	8	2	1	—	—
Puglia	297	228	29	233	6	5	—	1	—	1	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—
Basilicata	56	45	11	50	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	101	75	26	81	4	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	670	511	159	551	15	5	2	—	67	—	—	—	—	—	—	2	5	817	63	12
Sardegna	500	431	69	455	3	3	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	133	67	36	8	49	29	7	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia G'ulia e Zara	1,279	708	571	64	8	308	11	—	—	—	—	—	784	—	—	3	—	—	—	—
Totale	30,083	21,755	8,328	20,069	4,727	1,828	219	84	200	5	9	150	1,563	32	8	114	191	264	29	4

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Corte permanente di giustizia internazionale. — Lo Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, adottato dalla prima sessione dell'assemblea della S. d. N. disponeva, che esso sarebbe entrato in vigore quando sarebbe stato ratificato dalla maggioranza degli Stati membri della Società.

Essendosi raggiunto il prescritto numero minimo di ratifiche, l'assemblea della Società, nella seconda sessione tenutasi a Ginevra nel settembre 1921, procedette, in concorso con il Consiglio, alle elezioni per la nomina dei giudici, titolari e supplenti, della Corte. Ottenuta l'accettazione da parte degli eletti, il Segretario generale della S. d. N. con nota 21 settembre 1921, portava a conoscenza di tutti gli Stati membri della Società, che la Corte è così costituita: *giudici titolari*: Altamira (Spagna), Anzilotti (Italia), Barbosa (Brasile), De Bustamente (Cuba), visconte Vinlay (Impero britannico), Huber (Svizzera), Zoder (Paesi Bassi), Hoore (Stati Uniti), Niyholm (Danimarca), Oda (Giappone), Weiss (Francia); *Giudici supplenti*: Beichmann (Norvegia), Negulesco (Romania), Wang (Cina), M. Yovanovitch (Stato serbo-croato-sloveno).

Costituita così la Corte, essa si è riunita per la prima volta all'Aja, dove avrà la sua sede permanente, il 30 gennaio 1922 allo scopo di procedere alla costituzione dei propri uffici ed alla formazione del regolamento di procedura. La Corte ha eletto a presidente il giudice Loder, olandese.

A norma dell'art. 26 dello Statuto della Corte, il Consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro, nella seduta tenuta a Ginevra l'11 novembre 1921, ha compilato la lista degli « assessori per le controversie del lavoro », di cui il citato art. 26 dello Statuto prevede l'assistenza, con voto consultivo, nei giudizi, nei quali la Corte è chiamata a decidere controversie relative al lavoro. La lista degli assessori, designati dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, è composta per metà di rappresentanti padronali e per metà di rappresentanti operai, scelti nella lista delle commissioni d'inchiesta prevista dall'art. 112 del Trattato di Versailles, in modo che ad ogni Stato membro corrispondono nella lista due assessori. Un'altra lista di egual numero di assessori è formata

dai membri della Società delle Nazioni, ciascuno dei quali designa due assessori.

Lo Statuto della Corte, alla data del 31 dicembre 1921, era stato ratificato da 30 Stati sui 51, che attualmente sono membri della Società delle Nazioni. La ratifica dello Statuto da parte dell'Italia venne depositata il 20 giugno 1921.

DANIMARCA

Una nuova legge contro la disoccupazione. — Una nuova legge, promulgata il 22 dicembre 1921, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1922, riguarda il collocamento dei lavoratori, l'assicurazione contro la disoccupazione ed i lavori pubblici destinati a rimediare alla disoccupazione.

Collocamento. — Il sistema degli uffici pubblici di collocamento gratuito è costituito da uffici di collocamento comunali riconosciuti, sovvenzionati e controllati dallo Stato. L'ufficio comunale di Copenhagen ha la funzione di ufficio centrale per tutto il paese; altri uffici comunali possono essere incaricati di funzionare come organi centrali per alcune parti del paese. Gli uffici di collocamento comunali riconosciuti dallo Stato sono amministrati da Commissioni paritarie di padroni e di operai scelti dai Consigli comunali. In caso di sciopero o di serrata, gli uffici di collocamento legalmente riconosciuti debbono astenersi dall'inviare lavoratori nelle imprese che si trovano in conflitto di resistenza.

Le Casse di disoccupazione. — Il sistema di assicurazione contro la disoccupazione è basato sull'assicurazione volontaria. Le Casse di assicurazione create dagli interessati e rispondenti a determinate condizioni sono riconosciute e sovvenzionate dallo Stato. La sovvenzione statale è eguale alla metà dell'ammontare delle quote percepite. I Comuni possono accordare sovvenzioni il cui ammontare non deve superare il terzo del totale delle quote versate dai membri che risiedono sul proprio territorio. Le indennità di disoccupazione non possono superare i due terzi del salario corrente, nè il totale di 4 corone per giorno in caso di un disoccupato con carichi di famiglia o di 3,5 corone per giorno nel caso di un disoccupato senza famiglia. La disoccupazione parziale può essere ugualmente coperta dalla assicurazione. Tuttavia non potrà essere accordata alcuna indennità che nel caso in cui le ore di lavoro siano ridotte di più di un terzo.

Il controllo dei disoccupati. — Le Casse di disoccupazione riconosciute sono tenute a notificare all'ufficio di collocamento competente il nome, l'indirizzo, l'ultimo impiego, il salario dei membri disoccupati a meno che un accordo non sia intervenuto fra la Cassa di

disoccupazione e l'ufficio di collocamento, in virtù del quale i disoccupati siano obbligati di presentarsi personalmente presso l'ufficio di collocamento prima di essere ammessi al beneficio della indennità di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione non può essere pagata ai membri i quali senza giustificata ragione rifiutano di accettare un impiego che è loro proposto dal Comitato della Cassa o dall'ufficio di collocamento comunale e che corrisponde alle loro attitudini.

Il fatto che il salario offerto sia inferiore al salario precedentemente guadagnato dal disoccupato, non può essere considerato come un giusto motivo di rifiutare l'impiego, se il salario offerto non è inferiore al salario normalmente pagato nella regione.

L'assicurazione dei disoccupati stranieri. — Le Casse di disoccupazione riconosciute possono stabilire accordi con le altre associazioni anche estere, per il pagamento reciproco di indennità di disoccupazione ai proprii membri, sotto riserva dell'approvazione di questi accordi da parte del direttore dell'ufficio del lavoro presso il Ministero dell'interno.

I fondi centrali per la disoccupazione. — Per provvedere alle crisi di disoccupazione di una gravità eccezionale, si crea un fondo speciali di disoccupazione destinato, da un lato, a pagare indennità ai disoccupati e, dall'altro, a sovvenzionare lavori di soccorso. Questo fondo entra in funzione, sia nel caso di un'industria particolare sia nel caso di un insieme di industrie, dietro decisione del Ministero dell'interno dopo il parere di una Commissione di 16 membri nominati dal Rigsdag. I fondi di disoccupazione speciali sono costituiti dalle contribuzioni degli imprenditori, dalle sovvenzioni dello Stato e dalle Casse di disoccupazione riconosciute. L'ammontare delle contribuzioni padronali è fissato dal Ministro dell'interno tenendo conto per ogni industria, della proporzione media dei disoccupati abituale di quell'industria. La sovvenzione dello Stato al fondo di disoccupazione è di 7 milioni di corone per il 1922 e per gli anni successivi sarà eguale al terzo delle spese del fondo durante l'anno precedente. Le Casse di disoccupazione verseranno al fondo centrale il terzo dell'ammontare delle quote percepite. Le indennità del fondo di disoccupazione centrale saranno date, nel periodo eccezionalmente grave di disoccupazione, ai disoccupati, membri di una Cassa riconosciuta, i quali abbiano esaurito il loro diritto alle indennità statutarie o abbiano carichi di famiglia o rispondano alle altre condizioni che saranno fissate in un regolamento speciale.

I lavori di soccorso. — Le indennità del fondo centrale non potranno essere pagate che alle persone incapaci di ottenere un impiego nei lavori di soccorso. Le condizioni di questi lavori saranno fissate in maniera di assicurare l'impiego ai lavori del più gran numero di

disoccupati in modo che sia più vantaggioso ai disoccupati di essere occupati che di ricevere l'indennità di disoccupazione, ma meno vantaggioso che ritrovare un impiego normale. Commissioni paritarie controlleranno l'organizzazione dei lavori di soccorso e potranno fare considerare come lavori di soccorso alcune imprese particolari.

FRANCIA

Un nuovo progetto di legge per le assicurazioni sociali. — Il governo francese aveva presentato circa un anno fa un progetto di legge per le assicurazioni sociali comprendente i vari rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e morte. Tale progetto ha suscitato fra gli studiosi e le parti interessate numerose critiche ed ha dato luogo ad ampi dibattiti, i quali sono ora culminati in un nuovo progetto di legge presentato dal deputato Gailhard Bancel ed altri, che differisce sostanzialmente dal progetto governativo in alcuni punti fondamentali.

Il progetto governativo francese, a simiglianza delle leggi di altri paesi riguardanti le assicurazioni obbligatorie, si fonda principalmente sulla divisione della società in classi e si propone di organizzare la assicurazione nel quadro dell'unità nazionale rappresentata dallo Stato. Invece il progetto di legge su indicato riposa sul concetto della divisione della società in professioni e mira ad organizzare l'assicurazione nel quadro dell'unità corporativa che riceve un riconoscimento ufficiale ed un carattere obbligatorio. Come professione dev'essere intendersi, secondo l'autore del progetto di legge, la riunione di tutti coloro che la esercitano a qualunque titolo, e quindi dei datori di lavoro come dei lavoratori.

Da tale punto di partenza derivano le principali novità del progetto di legge di Gailhard Bancel. In essa infatti, si stabilisce anzitutto una classificazione obbligatoria delle professioni e degli individui a ciascuna di esse appartenenti. Delle Commissioni regionali o locali, elette dai datori di lavoro e dai lavoratori e quando esistano dalle organizzazioni sindacali, sono incaricate di preparare l'organizzazione dell'assicurazione predetta, fissando per le singole professioni l'ammontare dei contributi, compilando gli Statuti delle Casse di Assicurazione e nominando infine il primo Consiglio di amministrazione. Le Casse hanno carattere strettamente professionale e competenza locale e regionale a seconda che si tratti di assicurare i rischi di malattie, ovvero quelli di invalidità permanente. Vi sono infine delle Casse Centrali di riassicurazione professionale, che possano a loro volta costituire Casse di riassicurazione interprofessionali.

Gli autori del progetto di legge calcolano che con tale organizzazione professionale i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori

potranno restare molto al di sotto o del 10 % sui salari previsto dal progetto governativo; e in pari tempo il concorso dello Stato è ridotto a proporzioni modestissime, essendo limitato ad un contributo, alle spese di amministrazione, ad anticipi rimborsabili, ad una partecipazione alle spese di costruzione degli stabilimenti di cura e ad altre poche forme di contribuzione di minore importanza. Altra novità del progetto in esame è la facoltà di esonero dall'obbligo dell'assicurazione — sotto certe condizioni — a coloro che, avendo dei mezzi pecuniari, acquistino una proprietà immobiliare, costituendosi in tal modo una rendita di vecchiaia personale. A tale effetto il progetto dispone anche che la pensione possa essere fatta a capitale riservato, e che questo capitale possa essere rimborsato a coloro che vogliano servirsene per acquistare una proprietà. E con tali disposizioni gli autori del progetto sperano di vincere la resistenza delle classi agricole contro l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria.

INGHILTERRA

La discussione sull'emigrazione alla Camera dei Comuni. — Un'importante discussione ha avuto luogo in Inghilterra alla Camera dei Comuni sulla colonizzazione dei territori dell'Impero britannico in occasione della domanda avanzata dal Governo di un credito supplementare di 333.000 sterline per l'anno fiscale 1921-1922. Il credito venne concesso. Il deputato Clynes, presidente del partito del lavoro, ha parlato in favore dell'emigrazione dichiarando che l'assistenza dello Stato in tale materia è legittima, competendo al Governo di vegliare a che i lavoratori che lasciano la Gran Bretagna non restino delusi nelle loro speranze e non arrivino nelle contrade lontane accompagnati dal senso dell'isolamento. Nello stesso tempo Clynes invitava i lavoratori organizzati della Gran Bretagna e dei Dominions di prendere parte all'organizzazione delle partenze degli emigranti, perchè ciò rendeva più docili gli avversari dell'emigrazione all'estero.

Wood, sottosegretario alle Colonie ha dichiarato che il sistema dei premi di reclutamento pagati a terzi, dopo i risultati ottenuti non esiste più. Ha parlato della lega dei nuovi coloni in Australia (*New Settlers' League in Australia*) che, benchè non abbia veste ufficiale, è in stretto collegamento col Governo. Secondo il Wood, tre condizioni occorrono affinchè la politica dell'emigrazione dell'Impero abbia successo: a) una continua collaborazione fra i governi; b) una buona organizzazione per l'invio dell'emigrante dopo una severa selezione; c) la collaborazione benevola del lavoro organizzato.

Una inchiesta sulle cause dell'insufficienza di rendimento delle industrie. — Il Consiglio paritario nazionale che agisce in nome del Congresso dei Sindacati (*General Council of the Trade Union Congress*),

del Comitato esecutivo del partito parlamentare del lavoro (*National Executive of the Labour Party*) e del partito parlamentare del lavoro (*Parliamentary Labour party*) ha deciso il 2 febbraio u. s. di designare una Commissione di inchiesta incaricata: a) di studiare, dal punto di vista dell'interesse del pubblico, quali siano le cause che impediscono le industrie ed i servizi pubblici di dare un rendimento massimo e quali miglioramenti potrebbero essere apportati all'organizzazione ed alla direzione di queste imprese; b) di presentare al Consiglio paritario nazionale suggerimenti circa la politica da seguire per le industrie che possono essere nazionalizzate, tenendo conto del buon mercato di queste industrie, della situazione e del benessere dei produttori e degli interessi dei consumatori.

RUSSIA

I colonizzatori tedeschi in Russia. — I colonizzatori tedeschi che fin dal tempo dell'imperatrice Caterina II di Russia si stabilirono nell'Impero per colonizzare terre nuovamente conquistate e per ammaestrare i coltivatori russi nei metodi perfezionati dell'Occidente, mercé la loro proverbiale pazienza e perseveranza, ed anche pei privilegi loro concessi, riuscirono a formarsi discrete fortune, senza riuscire nel decorso del tempo a fondersi con gli allogeni. Così si formarono regioni tedesche dove lingua, costumi e tradizioni si conservarono per secoli prettamente tedeschi, e cioè nel Nord della Russia, sul Volga, sul Mar Nero e nel Caucaso. Scacciati dalla Russia dalla rivoluzione, essi si ritrovarono in Germania alla stregua di un qualunque emigrante russo, e qui si avvidero che la vera patria non era più la Germania ma la Russia. Così, per necessità di cose, dovettero fondare organizzazioni di mutuo soccorso attorno alle quali si raggrupparono i vecchi colonizzatori a secondo dei luoghi di provenienza, attendendo ai loro scopi economici e culturali. Queste organizzazioni tengono per fine principale il ritorno dei colonizzatori alle vecchie regioni della Russia. Quasi tutti i coloni del Volga disseminati in Germania hanno ricevuti aiuti dalla loro organizzazione. Nell'anno 1921 si concessero aiuti per un totale di 100,000 marchi e prestiti per 40,000 marchi; a molti furono dati vestiti e lavoro; quasi tutti gli studenti hanno la possibilità di continuare gli studi, il che richiede spese per circa 50,000 marchi. Coll'aiuto dei tedeschi dell'America si è organizzata una « Banca dei colonizzatori » che ha già avuto un movimento di più di 90 milioni di marchi per 1921. È questo il gruppo meglio organizzato finanziariamente. Un'altra istituzione è « l'Unione dei tedeschi del Nord della Russia » la cui azione si esercita appunto a favore di questi profughi russi della Germania.

Il ritorno in Russia di elettrotecnici stranieri. — Il Consiglio del Lavoro e della Difesa ha stabilito che i sudditi stranieri, che avevano prima la loro occupazione in Russia nell'industria elettrica e che partirono poi per l'estero, nel caso che vogliono tornare in Russia per la ripresa del loro lavoro professionale, debbono essere lasciati passare liberamente sul territorio della R. S. F. S. R. Le domande per iscritto di tornare in Russia per impiegarsi nell'industria elettrica debbono essere presentate ai rappresentanti all'estero della R. S. F. S. R. In base a tali domande, alle persone interessate saranno rilasciati dei permessi speciali di entrata con l'annotazione «per l'impiego nell'industria elettrica». Al loro arrivo in Russia gli elettrotecnici debbono senza indugio presentarsi alla Sezione locale del Lavoro.

Il visto dei passaporti per gli stranieri. — Il Consiglio dei Commissari del Popolo ha deliberato che gli stranieri che si recano in Russia sono obbligati di provvedere al visto dei loro passaporti presso i rappresentanti diplomatici della R. S. F. S. R. all'estero. Gli stranieri, i quali avranno varcato illegalmente i confini della Russia, saranno processati al Tribunale popolare.

SVIZZERA

L'ordinanza sul controllo degli stranieri. — La politica restrittiva della immigrazione che si è andata via via formando e cristallizzando nel corso del dopo guerra nella Svizzera, si trova codificata nelle disposizioni della ordinanza riportata in altra parte del presente *Bollettino*. La restrizione si attua in due forme diverse distinte e parallele che tra loro si completano ed in parte si sovrappongono si da rendere più efficace e sicura l'attuazione delle restrizioni poste alla immigrazione; ossia si ha anzitutto il controllo riguardante l'ingresso degli stranieri e poi si ha il controllo relativo al soggiorno ed allo stabilimento degli stranieri.

Riguardo all'ingresso degli stranieri va rilevata la disposizione di carattere fondamentale, che avvalorata il doppio controllo restrittivo della immigrazione più sopra accennato, contenuta nell'art. 1, cap. 1° che dice: «il visto non conferisce che il diritto di passare la frontiera». In questa formula si racchiude tutto quanto vi è di negativo nella portata sostanziale del visto di entrata, il quale non conferisce in alcun modo la facoltà di rimanere né temporaneamente né stabilmente nella Svizzera. La reiezione dell'immigrante può essere pronunciata successivamente, nonostante la concessione della libera entrata accordata mediante il visto, e può essere pronunciata discrezionalmente dalle autorità senza indicazioni di motivi né limite di contingenze stabilito per la immigrazione.

Per l'art. 7 le rappresentanze svizzere all'estero debbono sottoporre all'Ufficio Centrale della Polizia degli stranieri, tutte le domande di entrata degli stranieri che non siano forniti di documenti validi nonchè degli stranieri che si rechino nella Svizzera per eleggervi domicilio oppure per esercitarvi un'attività professionale e lucrativa. Dette domande vengono sottoposte anzitutto all'Autorità Cantonale che stabilisce se lo straniero può essere autorizzato e successivamente l'Ufficio Centrale decide se lo straniero può passare la frontiera.

L'ultimo capoverso dell'art. 7 contempla il caso di permesso di entrata in un determinato Cantone per gli operai *stagionali* e per le domestiche di sesso femminile; in tali casi il visto sarà accordato in base al consenso dato direttamente dall'autorità di polizia del rispettivo Cantone senza che occorra l'intervento ed il consenso dell'autorità Centrale. Questa disposizione, pur essendo originata da alcune esigenze speciali di alcuni Cantoni e di particolari occupazioni, data la sua formula generale, costituisce una concessione, di cui può valersi l'elemento padronale il quale di intesa con le autorità locali di polizia potrà attrarre dall'estero operai senza passare per il controllo Centrale della polizia degli stranieri e dell'Ufficio del Lavoro.

Nell'art. 9 si stabilisce che l'Autorità Centrale può revocare, per motivi che vengono a conoscenza successivamente, un permesso di entrata accordato; inoltre, nel detto articolo, si conferiscono alle autorità centrali le seguenti facoltà: estendere, su proposta di un Cantone, a tutto il territorio della Confederazione, il rifiuto del permesso di soggiorno pronunciato dal Cantone richiedente per il proprio territorio; su proposta di un qualsiasi Cantone e dopo consultato il Cantone che ha accordato il soggiorno ad uno straniero, annullare il permesso di soggiorno semprechè siano venuti a conoscenza dei fatti che rendano non desiderabile il soggiorno dello straniero stesso. Con questa disposizione si porta una notevole limitazione alla libertà di lavoro e di locomozione degli operai stranieri.

Il soggiorno limitato e lo stabilimento sono regolati dagli articoli 14 e seguenti. Le disposizioni sono regolate in modo da facilitare per quanto è possibile il soggiorno delle persone che alloggiano in alberghi, locande e pensioni e da rendere invece severo il controllo e le misure di restrizione nei confronti delle altre persone e soprattutto di coloro che si dedicano a lavoro lucrativo. Tutte le persone infatti, che intendano soggiornare nella Svizzera più di otto giorni debbono dichiarare il loro arrivo alla polizia entro i primi otto giorni; all'incontro le persone che alloggiano in alberghi, pensioni, locande, ecc. semprechè non abbiano intenzione di eleggere domicilio o di esercitare una professione lucrativa, sono esenti dall'obbligo della dichiarazione entro i primi tre mesi.

Gli articoli 17, 18 e 19 stabiliscono le norme generali per le autorizzazioni di soggiorno da rilasciarsi dai Cantoni. Sin dal momento della dichiarazione di arrivo deve essere regolata la condizione del soggiorno; lo straniero che ha intenzione di assumere un impiego non può ricevere dalla polizia del Cantone l'autorizzazione di soggiorno se non dopo udito il parere dell'Ufficio Cantonale del lavoro. L'Ufficio Centrale Federale ha inoltre un diritto di veto contro la concessione del soggiorno alle persone che lo richiedano per motivi di lavoro. Quando si tratta di persone che intendono soggiornare per un tempo limitato e per motivi plausibili, semprechè esse rinuncino per iscritto ad esercitare attività professionali o lucrative, le autorità cantonali possono accordare permessi di soggiorno limitati della durata fino a 2 anni, senza controllo o diritto di veto dell'Autorità Centrale. Inoltre è stabilito che lo straniero non può esercitare un'attività professionale e lucrativa fino a tanto che non sia spirato il termine per il diritto di opposizione o di veto dell'Ufficio Centrale.

L'ordinanza si risolve in una vera e propria legge restrittiva dell'immigrazione per scopo di lavoro con rigoroso controllo tanto preventivo quanto successivo.

CIRENAICA

Gli ordinamenti scolastici per i mussulmani. — Il nuovo ordinamento delle scuole per i musulmani della Cirenaica, recentemente approvato dal Parlamento della Cirenaica, risponde pienamente ai bisogni ed ai desideri della popolazione musulmana e soddisfa a tutte le esigenze della vita sociale della colonia ed ai bisogni essenziali del suo progressivo sviluppo intellettuale, economico e commerciale. L'istruzione per i mussulmani verrà impartita nelle scuole dei seguenti tipi: *Kuttab*, scuole elementari, scuole medie, scuola superiore, scuola di agricoltura e scuole di lavoro e di educazione femminile. La scuola elementare avrà la durata di tre anni e vi saranno ammessi alunni che abbiano superato l'esame finale del *Kuttab* oppure uno speciale esame di ammissione. La scuola media avrà la durata di un quadriennio, e negli ultimi due anni sarà divisa in due sezioni: una per la preparazione di commercianti, contabili e funzionari indigeni; l'altra per la preparazione degli insegnanti dei *Kuttab*. La scuola superiore, della durata di almeno tre anni, avrà per scopo di fornire un titolo di studio che permetta di concorrere a impieghi di grado elevato e di essere ammessi alle Università del Regno, o che abiliti all'insegnamento nelle scuole elementari e medie. Saranno inoltre istituite scuole femminili di lavoro e di educazione. Per le tribù nomadi dell'interno della Cirenaica saranno istituite scuole ambulanti, con programma analogo a quello dei *Kuttab*.

All'insegnamento professionale provvederà la scuola di Arti e Mestieri di Bengasi e per l'insegnamento agrario verrà istituita, in località opportuna, una scuola di Agricoltura. Presso la scuola di Arti e Mestieri e presso quella di Agricoltura verrà istituito un convitto, ove saranno accolti gratuitamente alunni anche di altri centri che vengano ritenuti meritevoli della concessione di un posto gratuito. Le scuole previste nell'ordinamento approvato, e che andrà fra breve in vigore, sorgeranno: le *Kuttab* a Bengasi, Agedabia, Soluch, Chemines, Tocra, Regima, El Merg, Tolmeta, El Hania, Zabta El Beda, Maraua, Marsa-Susa, Cirene, El Ghegah, El Gubba, Derna, Martuba, Tobruk e Burdi Sleiman (Porto Bardia); le *scuole elementari* a Bengasi, Agedabia, El Merg, Cirene, Derna, Tobruk; le *scuole medie (l'adadia)* a Bengasi e Derna; la *scuola superiore (Aalia)* a Bengasi; la *scuola di arti e mestieri* a Bengasi e quelle di *Educazione e lavoro femminile* a Bengasi e Derna.

RHODESIA

Un indirizzo liberale di politica indigena. — In una recente riunione del Comitato della Rhodesia settentrionale a Livingstone, sono state presentate proposte per il regime degli indigeni, che salgono a circa un milione, ispirate a vedute sul problema delle razze in Africa più larghe di quelle che si possa ritenere. Fra tali proposte meritano di essere accennate le seguenti:

Terra. Provvidenze immediate per rimuovere le apprensioni degli indigeni circa la stabilità del possesso. L'indigeno deve essere convinto che egli è garantito nel possesso di una porzione di terreno sufficiente per il suo sviluppo.

Imposte. L'imposta deve avere soltanto finalità fiscali; non deve costituire un mezzo per costringere l'indigeno al lavoro. Tutte le imposte pagate dagli indigeni devono essere destinate a spese in loro favore. Gli indigeni non possono essere tassati a beneficio del colono bianco.

Lavoro. Nessun lavoro forzato, né palese né larvato sotto qualsiasi forma, eccetto che per iscopi governativi ben precisati e con adeguata retribuzione. Le industrie locali devono essere sviluppate così da permettere agli indigeni di trovare lavoro presso le loro sedi di vita; sarebbe economicamente un errore di strappare gli indigeni al loro territorio per farne degli operai specializzati. La politica di considerare la Rhodesia settentrionale come una riserva di lavoro a cui attingere per i bisogni della Rhodesia meridionale e del Congo ha avuto disastrosi effetti sulla vita economica locale.

Rappresentanza. Si deve offrire agli indigeni il mezzo di far conoscere i loro desideri con altro tramite che non sia il funzionario di Governo. Si dovrebbe nominare un Comitato composto di pochi membri per vigilare sugli interessi della popolazione indigena.

ARGENTINA

La immigrazione nel 1920. — Nel 1920 secondo il comunicato ufficiale della Direzione Generale per l'emigrazione di quella Repubblica, sono entrate nell'Argentina 155,332 persone, così distribuite per nazionalità: 58,311 spagnuoli; 45,038 italiani; 17,153 uruguaiani; 6,455 inglesi; 6,341 tedeschi; 4,324 francesi; 2,781 siriaci; 1,879 nord-americani; 1,714 brasiliani; 1,264 russi; 1,153 portoghesi; 902 svizzeri; 892 austriaci; 732 cileni; 704 danesi; 563 jugo-slavi; 538 turchi. Con cifre inferiori a 500 figurano 40 nazionalità diverse. Classificati per professioni e mestieri, si hanno le seguenti cifre: giornalisti 37,886; commercianti 20,042; agricoltori 14,910; impiegati 3,236; marinari 1,803; persone di servizio 2,155; artisti teatrali 1,217; muratori 1,172; meccanici 1,018; sarti 1,220; cucitrici 904; carpentieri 873; stiratrici 632; ed altri di minore numero che appartengono a mestieri diversi. La terza parte del totale degl'immigranti corrisponde ad altre categorie di persone senza professione, e cioè 46,395 donne e 17,460 bambini. Secondo lo stato civile, si ebbero 60,570 celibi; 36,999 coniugati e 2,240 vedovi. Rispetto all'età si ebbero 17,460 tra 1 e 14 anni; 134,495 tra 15 e 59 e 3,177 persone maggiori di 60 anni, che entrarono nel paese come capi di famiglia, o con autorizzazione della Direzione su domanda di parenti già residenti nel paese.

Nello stesso anno vennero alloggiati nei ricoveri degli emigranti della capitale 17,909 immigranti. Di questi, 14,005 furono collocati ed avviati dalla Direzione Generale dell'Emigrazione, nelle seguenti provincie e governatorati: 4,913 a Buenos-Ayres; 2,623 a Santafè; 1,470 a Mendoza; 1,659 a Cordova; 639 a Pampa Central; 406 a Tucuman; 341 a San Juan; 310 a Rio Negro, ed in numero minore nelle altre provincie e governatorati. Nell'anno 1920 si verificarono 1,167 casi di infrazione alle leggi sull'emigrazione in confronto di 1,249 pel 1919, e furono respinti 773 immigranti per i seguenti motivi: 191 perchè imbarcati clandestinamente, ovvero senza documenti o con documenti insufficienti; 44 donne con figli minori di 10 anni senza parenti obbligati a prestare ad esse gli alimenti; 50 tubercolosi; 31 infermi di mali contagiosi; 24 infermi di tracoma; 16 inabili fisicamente al lavoro; 10 settuagenarij senza famiglia nel paese; 9 folli, ed un numero inferiore di persone affette da altri mali. Rilevando la percentuale degl' analfabeti, per i paesi che hanno dato il maggior contingente di immigranti, sempre secondo le statistiche argentine, e tenuto conto che su 32,726 spagnuoli, 9,126 non sapevano leggere nè scrivere; su 29,648 italiani, 4,245 non sapevano leggere nè scrivere; su 4,536 tedeschi, 707 erano analfabeti, e su 9,977 inglesi e 2,460 francesi, gli analfabeti erano rispettivamente 624 e 527, si hanno le seguenti quote di analfabetismo: 28 % per gli spagnoli; 22 % per i francesi; 21 % per gl'inglesi, e solamente il 15 % per gl'italiani e per i tedeschi.

EQUATORE

L'assicurazione contro gli infortuni. — Con legge 30 settembre 1921 è stata regolata l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In caso di incapacità temporanea di lavorare dovuta ad un infortunio o ad una malattia contratta durante il lavoro, l'operaio riceverà metà del suo salario; in caso di invalidità totale egli riceverà per due anni il suo salario completo. Se la vittima dell'infortunio è resa incapace di continuare il suo lavoro, ma può intraprenderne un altro, l'imprenditore è tenuto a pagargli una indennità od a procurargli una occupazione con un salario eguale a quello che aveva precedentemente. Secondo l'importanza del lavoro, i mezzi finanziari dell'imprenditore e dell'impiegato e le circostanze speciali dell'infortunio, il giudice potrà ridurre l'indennità sia nei riguardi dell'ammontare che della durata. La legge istituisce anche una indennità per la famiglia del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo in seguito ad un infortunio sul lavoro.

PERU'

Lo sfruttamento petrolifero. — Risulta che il sottosuolo peruviano contenga vaste distese di petrolio. Per ora i soli impianti di sfruttamento esistenti si trovano nella regione di Piura ed appartengono a 5 Compagnie, delle quali 4 sono inglesi ed una italiana. Nel 1919 l'esportazione raggiunse 319 mila tonnellate. Aumentando la richiesta mondiale del combustibile liquido, si è disegnata una forte campagna che sostiene la nazionalizzazione del prodotto e delle sorgenti. Il Governo ha sottoposto al Parlamento un disegno di legge che attribuisce allo Stato la proprietà dei giacimenti petroliferi considerati come inalienabili.

STATI UNITI D'AMERICA

Gli Stati Uniti e l'immigrazione italiana. — Ad un banchetto offertogli il 21 febbraio dal Rotary Club di Filadelfia l'Ambasciatore d'Italia, on. Vittorio Rolandi Ricci ha pronunciato un vigoroso discorso, in cui ha trattato i problemi che in questo momento interessano in modo particolare le relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'on. Rolandi Ricci ha dedicato una parte del suo discorso all'immigrazione italiana in America. Su questo problema, che così intensamente interessa la vita demografica ed economica dei due Paesi, l'Ambasciatore italiano ha parlato con grande chiarezza, prospettando le ragioni, per le quali sarebbe desiderabile a tale riguardo una intesa fra i due Paesi. Interessa riprodurre integralmente le dichiarazioni dell'on. Rolandi Ricci:

«L'Italia ha l'impressione che la questione della immigrazione della mano d'opera italiana non è sufficientemente capita in questo paese. Il fatto che un'unica legge valga a regolare tutta la immigrazione da qualunque paese, non sembra in verità corrispondere alla logica. Vale infatti la pena di osservare che l'Italia ha già da qualche decina di anni seguita una politica emigratoria per cui l'emigrante è accompagnato dal porto di imbarco fino a quello dello sbarco. Questo vuol dire che l'Italia non si limita alla protezione dei suoi figli emigranti per unico ed esclusivo loro vantaggio, ma che essa tiene sempre presente ogni esigenza imposta dalle leggi della nazione cui la emigrazione italiana è rivolta. Naturalmente nessuna pressione viene esercitata sugli emigranti che hanno assoluta libertà di dirigersi dove vogliono. Ma quando l'emigrante ha scelta la sua destinazione, allora e soltanto allora la politica emigratoria italiana interviene per assicurare che esso compia tutte le pratiche legali, igieniche e marittime che possano assicurarli lo sbarco secondo le leggi del paese di destinazione. E evidente quindi che l'Italia non segue una politica egoista, ma che agisce con illuminato spirito di cooperazione con le nazioni cui la mano d'opera italiana si dirige. Speciali funzionari accompagnano a bordo la massa emigrante per assicurare che tutte le leggi igieniche siano osservate anche durante la navigazione.

L'Italia ritiene pertanto che la sua rigida politica emigratoria e la sua attitudine di cooperazione dovrebbero essere apprezzate dalle nazioni che accolgono la mano d'opera italiana. Insomma gli Stati Uniti dovrebbero tener conto del fatto che l'Italia regola la sua emigrazione in maniera da soddisfare alla richiesta delle leggi americane. E quindi evidentemente ingiusto che la emigrazione italiana, regolata e disciplinata accuratamente, venga trattata alla stessa stregua della emigrazione senza nessun controllo e garanzia che giunge in America da altri paesi.

L'Italia è convinta che nel tema della immigrazione qui uno spirito aperto di cooperazione da parte degli Stati Uniti gioverebbe ad ambedue i paesi. Un'intesa che rendesse possibile regolare l'emigrazione italiana in America per il reciproco vantaggio dell'Italia e degli Stati Uniti avrebbe indubbiamente risultati proficui nel campo economico e sociale. E innegabile che una nazione ha il dritto di statuire le proprie regole in materia di immigrazione. E quindi naturale che gli Stati Uniti abbiano le leggi che convengono loro per l'ammissione di immigranti ai porti americani. Ma è pure evidente che un'intesa fra Stati Uniti ed Italia in materia emigratoria avrebbe per conseguenza di facilitare le correnti emigratorie italiane in maniera adatta alla necessità della richiesta della mano d'opera da parte di questo paese.

Una convenzione speciale fra il Governo Federale e il Governo Italiano, compilata con clausole adattatamente elastiche per potere essere suscettibili di applicazioni variate, secondo le diverse contingenze, adeguerebbe meglio alla reciproca convenienza di quanto non vi possano servire delle leggi rigide ed uguali applicate a condizioni mutevoli e disuguali.

Non bisogna pretendere che a tutti gli uomini si adatti un tipo di abiti fatti; vi sono uomini grassi ed uomini magri, uomini alti ed uomini piccoli; se voi li volete vestire tutti alla stessa misura riuscirete a vestirli tutti male».

Pro e contro l'emigrazione. — Il Comitato parlamentare della immigrazione, contemporaneamente all'esame dei numerosi progetti di legge per disciplinare in senso generalmente restrittivo l'immigrazione quando col giugno prossimo la legge temporanea del 3 % verrà a scadere, ha proceduto ad una pubblica inchiesta sul problema della immigrazione. A tale comitato ha presentato un rapporto Miss Frances Kellor, che in notevoli pubblicazioni ha studiato con appassionata competenza il fenomeno dell'emigrazione. Miss Kellor, riferendosi alle indagini personali fatte durante un recente lungo viaggio in Europa, ha esposto le condizioni dei diversi paesi europei d'emigrazione in relazione alla legislazione restrittiva degli Stati Uniti. Parlando dell'Italia, che, afferma, è il più grande paese di emigrazione dell'Europa, Miss Kellor rileva che le continue, severe ed ingiustificate restrizioni produrranno la diversione della corrente immigratoria italiana. Riconosce che la proposta fatta di limitare l'immigrazione ai parenti degli stranieri darebbe agli Stati Uniti una permanente immigrazione dell'Italia, e così verrebbe ridotta l'immigrazione temporanea, ma occorrerebbe, innanzi tutto, che i due paesi completassero d'accordo le rispettive vigenti leggi sull'emigrazione, regolando le questioni sul lavoro, sulle quali l'Italia ha già concluso accordi con altri paesi. Il Dipartimento americano del lavoro, secondo l'art. 29 della legge sulla immigrazione, ha aggiunto Miss Kellor, ha tutti i poteri per trattare con l'Italia e fare un accordo prima della scadenza della legge del 3 %.

GIAPPONE

Incoraggiamento all'emigrazione giapponese. — Il governo giapponese ha deciso di accordare una sovvenzione di 100,000 yens alla Società anonima di imprese transoceaniche allo scopo di incoraggiare l'emigrazione. Questa Compagnia organizza la propaganda destinata a fare conoscere le condizioni dei mercati di lavoro d'oltremare venendo in aiuto in vari modi agli emigranti. Il Ministero dell'interno ha emanate inoltre larghe disposizioni ai servizi di polizia, di agevolare le famiglie che volessero emigrare nel Brasile per stabilirsi nelle regioni di coltivazione del caffè, essendo questo paese considerato come una eccellente terra di immigrazione.

INDIA

Legislazione sociale. — Progressi considerevoli sono stati conseguiti recentemente nell'India in materia di legislazione operaia. Un Ufficio del lavoro è stato istituito dal governo di Bombay, incaricato di una inchiesta sulla situazione economica e della preparazione di

statistiche operaie. Inoltre l'attitudine del Governo nei riguardi delle *trade-unions* è per una organizzazione del lavoro su principi economici al di sopra di ogni preconcetto politico. Sono allo studio le misure relative alla messa in vigore dei progetti di convenzione e raccomandazione della Conferenza internazionale del Lavoro di Washington. Tra queste misure è degno di nota il deposito presso l'assemblea legislativa di un progetto di legge che modifica la legge indiana sulle fabbriche del 1911. In questa ultima legge sono comprese tutte le fabbriche messe in azione dall'energia meccanica le quali impiegano 20 o più operai, ed i governi locali sono autorizzati ad estendere la legge alle fabbriche che impiegano 10 persone ed a quelle in cui non è utilizzata alcuna energia meccanica. Il periodo di lavoro per gli adulti è fissato a 60 ore per settimana e a non più di 12 ore nella stessa giornata. Il periodo di lavoro per i fanciulli è limitato a 6 ore per giorno.

Per gli adulti dopo sei ore di lavoro deve essere accordata un'ora di riposo ed una mezz'ora di riposo deve essere accordata ad ogni fanciullo che lavori più di 5 ore. L'età minima dei fanciulli è portata da 9 a 12 anni e l'età massima da 14 a 15 anni.

La legge progettata non comprende i progetti di convenzione relativa alla maternità ed alle indennità di maternità. E anche in progetto un disegno di legge relativo al lavoro nelle miniere nel quale si terrà conto delle raccomandazioni della Conferenza di Washington.

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

SVIZZERA

Ordinanza 29 novembre 1921 sul controllo degli stranieri. — (*Recueil officiel*, t. XXXVII, pag. 829).

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO.

Visto il decreto federale del 19 ottobre 1921, circa soppressione dei pieni poteri del Consiglio federale,

decreta

le modificazioni seguenti all'ordinanza del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri:

1. Passaggio della frontiera Svizzera.

Art. 1. — I documenti richiesti per l'entrata degli stranieri sul territorio svizzero sono: un passaporto o, eccezionalmente, una carta di legittimazione equivalente, munita della fotografia del titolare. Questi documenti devono indicare la nazionalità del titolare e dichiarare che è libero, in qualsiasi momento, di rientrare nel suo paese di origine o nello Stato dove ha dimorato ultimamente.

La carta di legittimazione dello straniero deve essere munita d'un visto dall'autorità svizzera competente finchè il Consiglio federale non vi avrà rinunciato. Il visto non dà che il diritto di passare la frontiera.

Per i cittadini svizzeri, la prova della nazionalità svizzera è sufficiente, anche se il richiedente è nello stesso tempo cittadino di un altro Stato.

Art. 2. — Le Legazioni ed i Consolati svizzeri negli Stati riconosciuti dalla Svizzera, come l'ufficio dei passeggeri a Feldkirch, sono autorizzati ad apporre il visto del loro capo.

Il dipartimento federale di giustizia e polizia potrà conferire al dipartimento di giustizia e polizia del Cantone di Ginevra delle competenze speciali per l'entrata delle persone provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex.

Art. 3. — Abrogato.

Art. 4. — L'autorità competente accorda il visto dopo essersi assicurato, esaminando la richiesta e, se del caso, dietro le informazioni

che ha assunto, che il richiedente gode di una buona reputazione, che lo scopo del suo viaggio non dà luogo a rimarchi e che dà affidamenti a non compromettere gl'interessi della Svizzera.

Art. 5. — Il motivo del viaggio deve essere indicato nella carta di legittimazione.

Art. 6. — Per il viaggio di transito attraverso la Svizzera, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Le Legazioni ed i Consolati autorizzati, giusta l'art. 2, alla concessione da parte dei loro capi dei visti d'entrata, provvedono altresì ai visti per viaggi di un solo transito ovvero di transito per l'andata ed il ritorno.

Lo straniero che intende traversare la Svizzera senza fermarvisi in un treno diretto internazionale, è dispensato dall'obbligo di ottenere un visto Consolare svizzero, s'egli può provare, entrando, al posto di frontiera che è assicurata da di lui ammissione al paese ove egli si reca uscendo dalla Svizzera.

Art. 7. — Le legazioni ed i consolati sono obbligati a sottomettere all'Ufficio Centrale, accompagnandole con un rapporto dettagliato, tutte le domande di passaggio di frontiera e presentate da:

a. *Gli stranieri che non sono in possesso di carta di legittimazione valida rilasciata dal loro paese di origine e riconosciuto dalla Svizzera.*

b. *Gli stranieri desiderosi di recarsi in Svizzera per eleggersi domicilio o esercitarvi un'attività professionale e lucrativa; le domande di costoro devono essere accompagnate da un certificato di buona condotta e di un estratto del casellario giudiziario del paese di origine.*

L'ufficio centrale deve sottomettere le domande di cui alle lettere a e b al Cantone interessato, che decide se ed a quali condizioni la presenza dello straniero può essere autorizzata. E a esso riservato il diritto di opposizione previsto dall'art. 19.

L'Ufficio Centrale decide se lo straniero può passare la frontiera. D'intesa col Cantone, gli può permettere il passaggio della frontiera, anche prima che le condizioni di soggiorno siano regolate.

Le Legazioni e Consolati, allorché hanno ricevuto l'autorizzazione dell'autorità di polizia del Cantone nel quale il richiedente intende recarsi, devono accordare il visto, da parte dei loro capi, agli operai che si recano in Svizzera per una stagione, ed ai domestici di sesso femminile. In questo caso non è necessaria la presentazione di un certificato di buona condotta e di un estratto del casellario giudiziario.

Art. 8. — Abrogato.

Art. 9. — *L'Ufficio Centrale può annullare un permesso di entrata se vengono a conoscersi fatti per i quali deve considerarsi come non desiderabile l'entrata dello straniero.*

Sulla proposta di un Cantone, esso può estendere a tutto il territorio della Confederazione il rifiuto del permesso di soggiorno pronunciato da un Cantone per il suo proprio territorio.

Esso può egualmente, su proposta di un Cantone, e dopo consultazione del Cantone nel quale lo straniero è autorizzato a soggiornare, annullare un permesso di soggiorno, se vengono a conoscersi fatti per i quali deve considerarsi come non desiderabile il soggiorno dello straniero.

Art. 10. — Il Consiglio federale si riserva:

a. di prendere, in vista di facilitare l'entrata dei sudditi di paesi d'oltre mare o d'Europa, delle disposizioni generali o limitate ai viaggi destinati a scopi determinati;

b. d'interdire totalmente o parzialmente l'entrata degli stranieri, di prendere delle misure speciali per l'entrata dei sudditi di altri Stati o delle disposizioni particolari per altri settori di frontiera, allorchè esiste un pericolo di ordine pubblico, economico o sanitario, allorchè uno Stato straniero adotta delle misure speciali contro l'entrata degli svizzeri sul suo territorio.

Art. 11. — *Nel caso che non si tratti di sudditi di Stati per i quali il Consiglio Federale ha rinunciato al visto, la direzione di polizia o l'ufficio della polizia degli stranieri del Cantone di soggiorno può accordare agli stranieri, prima della loro partenza, un visto che dà diritto al ritorno in Svizzera (visto di ritorno semplice, visto permanente di ritorno o, secondo il caso, visto speciale). Il visto deve essere apposto sulla carta di legittimazione.*

La durata di validità di questi visti non deve oltrepassare quella dell'autorizzazione di soggiorno in Svizzera. Eccezionalmente, visti speciali possono essere accordati a stranieri, dei quali la situazione di soggiorno in Svizzera non è regolarizzata o non lo è in corrispondenza della durata di validità del visto.

Art. 12. — Le autorità incaricate del controllo alla frontiera sorvegliano:

a. perchè gli stranieri che oltrepassano la frontiera di trovino nelle condizioni previste per l'entrata;

b. perchè i termini fissati per il soggiorno non siano oltrepassati e perchè le prescrizioni concernenti il controllo all'interno del paese siano osservate.

Art. 13. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia è autorizzato a emanare, d'intesa con le autorità cantonali e gli altri organi interessati, prescrizioni speciali nel piccolo traffico di frontiera.

2. Soggiorno limitato e stabilimento degli stranieri in Svizzera.

Fino alla promulgazione di una legge federale sul soggiorno e lo stabilimento degli stranieri in Svizzera, si applicheranno le seguenti disposizioni:

Art. 14. — Gli stranieri che hanno l'intenzione di dimorare in Svizzera più di otto giorni, sono obbligati di dichiarare il loro arrivo all'autorità di polizia del luogo del loro soggiorno al più tardi l'ottavo giorno dopo il passaggio della frontiera, esibendo la propria carta di legittimazione. La dichiarazione d'arrivo è scritta sulla carta di legittimazione.

Gli stranieri entrati in Svizzera non per eleggervi domicilio né per esercitarvi un'attività professionale o lucrativa e che dimorano in un albergo, una locanda, una pensione, un sanatorio o uno stabilimento simile, sono dispensati dall'obbligo di dichiarare il loro arrivo all'autorità di polizia locale durante i primi tre mesi dal passaggio della frontiera.

I conduttori di alberghi, di locande, di pensioni, di sanatorii o di stabilimenti simili sono tenuti a dichiarare all'autorità di polizia locale l'arrivo degli stranieri che alloggiano nei loro esercizi. I Cantoni possono imporre ad essi altri obblighi. Questo controllo sarà esercitato dai Cantoni.

Art. 15. — Allorchè uno straniero elegge domicilio in Svizzera o vi esercita un'attività professionale o lucrativa, il deposito della sua carta di legittimazione potrà essergli richiesta ottenendone ricevuta.

Lo straniero che soggiorna in Svizzera per altri motivi durante tre mesi al più, deve essere lasciato in possesso della sua carta di legittimazione.

Se, durante il soggiorno in Svizzera, la carta di soggiorno dello straniero è sostituita da un'altra, la nuova carta deve essere presentata all'autorità di polizia cantonale competente per la trascrizione della autorizzazione di soggiorno.

Art. 16. — Abrogato.

Art. 17. — *Le condizioni di soggiorno devono essere regolate al momento della dichiarazione d'arrivo.*

Le autorizzazioni di soggiorno e di stabilimento sono ritasciate dai Cantoni. I richiedenti che si rivolgono all'ufficio centrale devono essere rinviati ai Cantoni.

Allorchè lo straniero ha l'intenzione di prendere un impiego, l'autorità di polizia cantonale è tenuta, prima di accordare un'autorizzazione, di mettersi in rapporto con l'ufficio cantonale del lavoro o con l'ufficio di Stato cantonale di collocamento. La stessa procedura deve essere applicata nei casi previsti dall'art. 7, ultima alinea.

Art. 18. — Allorchè sembra plausibile, visti i motivi del soggiorno e le circostanze, che lo straniero non si fermerà in Svizzera che per un tempo limitato, ed allorchè egli rinuncia per iscritto ad esercitare una attività professionale eparativa, le direzioni cantonali di polizia e le autorità cantonali incaricate della polizia degli stranieri possono rilasciare autorizzazioni di soggiorno limitate fino a due anni, a decorrere dal passaggio della frontiera, senza che l'ufficio centrale possa esercitare un diritto d'opposizione.

I cantoni hanno il diritto di rilasciare, senza che l'ufficio centrale possa opporvisi, autorizzazioni di soggiorno agli operai che si recano in Svizzera per una stagione, per la stagione corrente, ed ai domestici di sesso femminile, per una durata fino a due anni.

Art. 19. — L'ufficio centrale esercita un diritto d'opposizione sia alla concessione delle autorizzazioni di soggiorno che non cadono sotto la sanzione dell'art. 18, che alla concessione delle autorizzazioni di stabilimento.

Il richiedente deve rivolgere la sua domanda di permesso per iscritto all'autorità competente del luogo di soggiorno, che ne informerà l'autorità cantonale di polizia degli stranieri. Egli deve alligarsi le sue carte di legittimazione, un certificato di buona condotta ed un estratto del casellario giudiziario rilasciatogli dal suo paese d'origine. Il cantone sottomette la decisione che ha preso all'ufficio centrale, agguinando l'incartamento completo dell'affare.

L'autorizzazione non avrà i suoi effetti giuridici allorchè l'ufficio centrale non avrà fatto opposizione nel termine di un mese a decorrere dall'arrivo dell'incartamento completo.

Lo straniero non può esercitare un'attività professionale e lucrativa prima dello spirare del termine per l'opposizione o prima che l'ufficio centrale abbia deciso definitivamente in omaggio al suo diritto d'opposizione. Nei casi urgenti, il cantone può accordare un'autorizzazione provvisoria, egli allora deve darne immediata partecipazione all'ufficio centrale.

3. Disposizioni penali - Espulsione in via amministrativa.

Art. 20. — Colui che allo scopo di ingannare gli organi della polizia degli stranieri (polizia degli stranieri, autorità di controllo alla frontiera, autorità di polizia) avrà fatto uso di carte di legittimazione fatte o falsificate, o di carte di legittimazione autentiche, ma non a

lui appartenenti, o che ne avrà procurate ad altri, sarà punito col carcere sino ad un anno.

Art. 21. — Colui che, eludendo le disposizioni della presente ordinanza o sfuggendo agli ordini speciali delle autorità della polizia degli stranieri, sarà penetrato in territorio svizzero o vi avrà dimorato,

colui che, in Svizzera o all'estero, avrà fatto agli organi della polizia degli stranieri, per iscritto o verbalmente, dichiarazioni concernenti le condizioni dalle quali può dipendere per lui l'autorizzazione di entrare in Svizzera o di sortire, di soggiornarvi o di stabilirvisi.

lo straniero che non fa la sua dichiarazione d'arrivo in conformità dell'art. 14, alinea 102, colui che dimorando nel territorio svizzero non fa le dichiarazioni in conformità dell'art. 54, alinea 3, colui che, in queste dichiarazioni, fornisce false indicazioni,

sarà punito fino a sessanta giorni di carcere o fino a lire 5000 di ammenda, potendo dette pene essere anche annullate.

Art. 22. — Colui che avrà contravvenuto alle disposizioni della presente ordinanza o agli ordini speciali delle autorità della polizia degli stranieri, sarà punito con l'ammenda sino a lire 2000, e, in caso di recidiva, con almeno lire cinquanta di ammenda.

Art. 23. — Nei casi meno gravi e dietro prova d'indigenza, le ammende possono essere condonate dal governo cantonale.

Art. 24. — L'istruttoria ed il giudizio di queste contravvenzioni appartiene ai Cantoni.

Le contravvenzioni enumerate negli articoli 21 e 22 saranno giudicate come contravvenzioni di polizia. In questi casi il giudizio non è iscritto nel casellario giudiziario.

Per tutto quanto non è qui previsto, sarà applicato il codice penale federale del 4 febbraio 1853.

Art. 25. — Le autorità della polizia degli stranieri possono esigere dagli stranieri che lasciano la Svizzera e che si siano resi colpevoli di una contravvenzione alla presente ordinanza o agli ordini delle autorità incaricate della polizia degli stranieri, un deposito cauzionale fino a lire 5000. Se l'incolpato si sottrarrà al procedimento giudiziario, il deposito sarà incamerato dal cantone interessato. Nei casi meno gravi, potrà essere restituita la cauzione.

Art. 26. — Ogni autorizzazione di soggiorno o di stabilimento cesserà di aver vigore col termine delle carte di legittimazione. Gli stranieri senza carta di legittimazione o muniti di carte insufficienti possono essere ricondotti al di là della frontiera.

Le direzioni cantonali di polizia sono autorizzate ad accordare agli stranieri, che proveranno l'impossibilità di produrre immediata-

mente le carte di legittimazione, un termine massimo di tre mesi per procurarsi queste carte, se il loro soggiorno, d'altra parte, non dà luogo ad eccezioni. Una carta cantonale di controllo è rilasciata per il soggiorno durante questo termine.

Le direzioni cantonali di polizia sono anche competenti a rilasciare eccezionalmente permessi di tolleranza agli stranieri che non hanno alcuna carta di legittimazione. *L'articolo 19 deve applicarsi qui per analogia.*

Art. 27. — L'espulsione degli stranieri in virtù dell'art. 70 della costituzione federale è pronunciata dal Consiglio federale. Gli stranieri che, con i propri atti, ostacolano, rendono difficile o impediscono l'approvvigionamento del paese in derrate alimentari ed altre cose indispensabili, devono essere segnalati al Consiglio federale per essere eventualmente espulsi.

L'espulsione degli stranieri in applicazione delle leggi cantonali, è pronunciata dalle autorità cantonali. Queste autorità sono, inoltre, competenti a pronunciare l'espulsione di stranieri qualora abbiano omesso di dichiararsi, si rifiutino di fornire informazioni, o le diano false, abbiano contravvenuto agli ordini delle autorità di polizia e non abbiano dato prove sufficienti ad accertare che lo scopo del loro soggiorno non dà luogo ad eccezioni ed è di natura che non compromette gl'interessi della Svizzera.

Art. 28. — Le espulsioni pronunziate dalle autorità cantonali in conformità della presente ordinanza si estendono a tutto il territorio della Confederazione.

Nessun cantone ha il diritto di inviare gli espulsi sul territorio di un altro cantone senza il consenso di quest'ultimo.

Se l'espulsione non può essere eseguita, gli espulsi possono essere internati a spese del cantone che ha pronunziata l'espulsione.

Gli stranieri che non sono autorizzati a soggiornare in Svizzera e per i quali è impossibile l'uscita dal paese possono essere internati a spese della Confederazione su decisione del dipartimento federale di giustizia e polizia.

4 Alta sorveglianza.

Art. 29. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l'alta sorveglianza sulla polizia ed il controllo degli stranieri. Esso emette istruzioni ed ordini generali per assicurare l'applicazione della presente ordinanza.

Art. 30. — L'ufficio centrale di polizia degli stranieri sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza, come degli ordini ed istruzioni emanate dal dipartimento federale di giustizia e polizia. Esso fornisce

informazioni alle autorità esecutive, in particolare a quelle che esercitano il controllo nell'interno del paese sulle persone sospette o soggette ad eccezioni, di cui tiene un controllo speciale.

Art. 31. — Le direzioni cantonali di polizia sono tenute a dare conoscenza all'ufficio centrale delle ammende ed altre pene pronunziate e delle espulsioni ordinate in esecuzione della presente ordinanza.

L'ufficio centrale, a sua volta, comunica ai cantoni in causa il ritiro dei visti e le espulsioni da esso pronunziate.

Art. 32. — Il dipartimento federale di giustizia e polizia sorveglia la esecuzione delle espulsioni e si incarica delle analoghe pubblicazioni nel *Moniteur* svizzero di polizia. I comuni riceveranno il *Moniteur* svizzero di polizia e lo metteranno quotidianamente a confronto con le loro liste di controllo.

Art. 33. — Gli interessati ed il Cantone in causa hanno il diritto di deferire al dipartimento federale di giustizia e polizia, in via di ricorso, tutte le decisioni prese dalle autorità federali competenti in applicazione della presente ordinanza; il dipartimento federale pronunzia definitivamente.

Il ricorso al dipartimento federale di giustizia e polizia è ricevibile contro le decisioni che sono state pronunziate in ultima istanza cantonale, con menzione della presente ordinanza, e per le quali uno straniero è stato espulso dal territorio della Confederazione.

Il ricorso, come tale, non ha effetto sospensivo.

5. Disposizioni finali.

Art. 34. — Le prescrizioni concernenti i renitenti ed i disertori rimangono riservate.

Art. 35. — Le prescrizioni cantonali sulla polizia degli stranieri, il servizio di controllo, lo stabilimento ed il soggiorno degli stranieri restano in vigore, in tanto che esse non sono in contraddizione alla presente ordinanza.

Art. 36. — La presente ordinanza entra in vigore il primo dicembre 1921.

Il dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato della esecuzione.

Sono abrogate a partire dal primo dicembre 1921:

l'ordinanza del Consiglio federale del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri;

il decreto del Consiglio federale del 20 giugno 1921 portante modificazioni all'ordinanza del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri.

V A R I E

ITALIA

* Recentemente la *Direzione Centrale dell'Istituto italiano per la espansione commerciale e coloniale* ha portato a termine un'inchiesta che si propone di analizzare con precisione quali siano i maggiori ostacoli che si frappongono alle nostre esportazioni e principali fra questi le nuove tariffe e regimi doganali di molti Stati, le concorrenze estere, i cambi, i noli, i trasporti, ecc.

L'Istituto stesso ha deliberato di invitare a Milano, nella prossima primavera, durante l'epoca della Fiera Campionaria, i maggiori commercianti esteri, soprattutto dell'Oriente, per stringere maggiori vincoli di affari e per discutere circa accordi speciali, al fine di rendere minori le difficoltà relative ai traffici.

Fra la Camera di Commercio di Mantova, poi, e l'Istituto italiano sono intervenute preliminari intese circa l'opportunità di un viaggio di commercianti ed industriali italiani in Oriente, ed a tale iniziativa sono stati già interessati vari enti e personalità dell'Oriente stesso. Il Congresso Italo-orientale, quindi, ed il viaggio nella penisola balcanica a momento opportuno dovranno contribuire a quei maggiori contatti che sono necessari e che l'Istituto italiano ritiene di dover estendere anche fra i produttori italiani e gli addetti commerciali esteri che risiedono in Roma nell'interesse del più pratico svolgersi delle funzioni che agli addetti commerciali stessi sono affidate.

L'Istituto italiano intende così di

formare in Italia una coscienza ed opinione pubblica economica e commerciale in modo da far comprendere ad ognuno che i problemi di esportazione sono nazionali nel senso più stretto della parola.

* In seguito ad accordi intervenuti fra i componenti la Commissione per le malattie professionali, è stato deciso che il *Quinto Congresso Nazionale di Medicina del lavoro*, sia tenuto a Firenze anzi che a Venezia come era stato precedentemente stabilito. La data è stata fissata dall'11 al 14 giugno 1922. I temi principali che saranno trattati sono i seguenti: la prevenzione della invalidità di indole medica; l'igiene agraria del dopo-guerra con speciale riguardo alla malaria; nuove e vecchie vedute sugli avvelenamenti da piombo; sull'organizzazione dei turni di lavoro; per la riforma delle leggi infortuni; orizzonti di etica medico-sociale. Al Congresso sarà annessa un'esposizione di tutto ciò che è stato in questi ultimi tempi escogitato per prevenire gli infortuni sul lavoro.

TRIPOLITANIA

* Il *censimento*, primo per Tripoli, è stato eseguito simultaneamente e con le stesse regole come in Italia, limitato però agli Italiani, ai Maltesi, a quasi tutti i sudditi inglesi ed agli Israeliti tripolini. Non si è tentato di estenderlo agli Arabi perchè ad ogni modo sarebbe riuscito parziale ed incompleto. Nè si può sperare di poterlo eseguire fino a che, superando notevoli difficoltà di ordine sociale e religioso, si giunga a stabilire un esatto Stato Ci-

vile fra i Musulmani; cosa che in Algeria ha richiesto molte decine di anni dopo l'occupazione.

CIRENAICA

* È allo studio presso il Ministero delle Colonie un progetto relativo alla colonizzazione della Cirenaica. Da indagini compiute è risultato che la Cirenaica agricola non è costituita soltanto dalla zona del Merg e quella di Cirene, ma dall'altra zona, immensa e quasi tutta fertile, compresa fra i golfi di Bomba e di Solum ed il nostro confine egiziano. Ad ottenere la valorizzazione agricola della Cirenaica verrebbe utilizzata la mano d'opera nazionale per la costruzione di opere pubbliche. Eseguiti tali lavori per conto dello Stato, gli operai verranno ingaggiati da una grande Società italo-araba che verrà costituita per lo sfruttamento razionale della Colonia con un capitale iniziale di 200 milioni e dovrà svolgere il seguente programma: a) sviluppo progressivo di varie attività, specialmente nel campo della colonizzazione istituendo degli speciali contratti integrati dal vincolo della coinferenza di nuclei agricoli cooperativi italo-arabi; b) esercizio di industrie attinenti alla pastorizia; c) esecuzione in appalto di lavori di utilità pubblica; d) esercizio della pesca; e) utilizzazione di zone boschive; f) esercizio di alcune linee di traffico.

FRANCIA

* È stato presentato al Parlamento francese un disegno di legge che ha per scopo la fissazione di un programma generale per la messa in valore delle Colonie francesi. Dalla documentata relazione che precede il testo del disegno di legge, si rilevano i principi fondamentali ai quali si ispira la politica coloniale francese, e quanto si riferisce alle

condizioni di sfruttamento delle risorse naturali che offrono le Colonie. E detti principi fondamentali si riassumono in ciò, che non si vuole adottare alcuna politica di asserimento e di espropriazione, ma invece una politica di umanità e di collaborazione; e quindi la prima cura che deve avere la Francia è di favorire, in tutte le guise, lo sviluppo fisico e morale degli indigeni. Così si renderà più intensa e più estesa l'attività degli indigeni, più intima sarà la loro collaborazione con quella dei poteri centrali, e si creerà un'atmosfera propizia alla valorizzazione delle ricchezze coloniali ed all'utile della finanza nazionale.

* Un ufficio di documentazione legislativa è stato istituito presso la Facoltà giuridica di Parigi. Esso funzionerà con la collaborazione della Società di legislazione comparata, dell'ufficio di legislazione straniera, del ministero della giustizia, dell'ufficio di traduzione delle Camere dei deputati e dei diversi ministeri e degli uffici di traduzione di alcuni grandi istituti finanziari. Una pubblicazione periodica metterà a disposizione degli studiosi di tutto il mondo il titolo, il riassunto o la traduzione delle leggi dei principali paesi del mondo, appena esse saranno pubblicate, con riferimento alle pubblicazioni straniere.

NICARAGUA

* La popolazione totale della repubblica, secondo il censimento del 1920, è di 638,119 persone, di cui 311,617 maschi e 326,506 femmine. Gli Europei ammontano a 2669, di cui 1576 inglesi, 310 tedeschi, 200 francesi, 181 spagnuoli, 165 italiani. Questi ultimi si trovano specialmente nelle città del versante del Pacifico e sono così distribuiti nei vari di-

partimenti: Bluefields, 12; Chinandega, 15; Chontales, 4; Estell, 3; Granada, 39; Leon, 17; Managua, 49; Masaya, 2; Matagalpa, 3; Nueva Segovia, 3; Rivas, 17; Cabo Gracias, 1.

BRASILE

* Il Congresso brasiliano ha adottato una legge per la costruzione di una linea ferroviaria che deve unire Santos con Assuncion. La nuova ferrovia avrà grande importanza, perchè aprirà un altro sbocco sull'Atlantico ai prodotti del Paraguay, i quali sono ora obbligati a valersi dei porti argentini, e metterà pure in valore le grandi foreste del confine paraguayano, il cui legname per essere esportato deve ora partire da Assuncion con gravissima spesa e perdita di tempo. Il tragitto da Assuncion a Santos non sarà più lungo di quello che unisce la capitale del Paraguay con quella dell'Argentina.

* La popolazione della città di San Paolo, secondo i risultati del censimento del 1° settembre 1920, era di 579,033 abitanti. Aumentando tale numero della differenza in più verificatasi da quella data al 31 dicembre u. s., delle nascite sui decessi, e cioè di 2402, la popolazione della città ascenderebbe a 581,435 abitanti. Tale risultato è però suscettibile di un ulteriore aumento se si tiene conto della notevole maggioranza di persone affluite in confronto di quelle che lasciarono la città. Il numero degli abitanti di San Paolo si deve perciò aggirare, oggi, sui 600 mila abitanti circa, ossia la metà della popolazione di Rio Janeiro.

SOMALIA FRANCESE

* La popolazione indigena o assimilata di questa colonia francese sul Mar Rosso era, al 1° luglio 1921, di 64,440 individui, così ri-

partiti: Gibuti 8008, Distretto Issa (Somali), 25,538, Distretto Dancaill 13,881; Territorio dei Debenet 6318; Sultanato di Tangiura, 10,695.

Alla stessa data la popolazione europea ed assimilata di Gibuti era di 354 persone, di cui 190 francesi, 146 stranieri, 14 armeni e 4 siriani. La popolazione straniera è formata in massima parte di greci (84) e di italiani (45). Gibuti ed i villaggi di Bender Gedid, Salam, Bulaos, Ambuli, danno un totale di popolazione di 8008 indigeni, di cui 3505 Somali e 3366 Indostani. Salvo la maggior parte degli abitanti di Gibuti e di alcuni pochi di Obok e di Tagiura, tutto il resto della popolazione della Somalia francese è essenzialmente nomade.

AFRICA OCCIDENTALE FRANCESE

* Il 1° luglio 1921 ha avuto luogo il censimento della popolazione nelle varie colonie che compongono il governo Generale dell'Africa Occidentale Francese; censimento che naturalmente non può pretendere all'accuratezza delle analoghe operazioni eseguite in paesi civili. I risultati approssimativi hanno dato la cifra complessiva di 12,283,156 abitanti, dei quali 8811 Europei, così ripartita per colonie: Senegal, abitanti 1 milione 225,523 di cui 4477 europei; Mauritania, ab. 261,746 di cui 214 europei; Guinea francese, ab. 1,875 mila 993 di cui 1357 europei; Costa d'Avorio, ab. 1,545,680, dei quali 835 europei; Dahomey, ab. 842,137, di cui 538 europei; Sudan francese, ab. 2,474,589, con 983 europei; Alto Volta, ab. 2,973,442, con 191 europei; territorio del Niger, ab. 1,084,043, con 216 europei. Il territorio del Togo amministrato dalla Francia ha una popolazione totale di 670,904 ab. di cui 210 europei.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Ungheria a Trianon il 4 giugno 1920. (*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Trattato di pace, concluso tra l'Italia e l'Ungheria, a Trianon il 1° giugno 1920, e ratificato il 26 luglio 1921.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 26 luglio 1921, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto-legge 15 gennaio 1922, n. 38, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919. (*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1922, n. 33).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Trattato di pace, concluso fra l'Italia e la Bulgaria, a Neuilly-sur-seine, il 29 novembre 1919, e ratificato il 9 agosto 1920.

Art. 2. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 9 agosto 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 2085, che introduce variazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-1922. (*Gazzetta Ufficiale*, 10 febbraio 1922, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 31 luglio 1921, n. 556;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-1922, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto anderà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETТА.

Visto, il Guardasigilli: ROBINÒ.

TABELLA A.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione dell'entrata del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 1. Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	50,000 —
Cap. n. 8. Tasse per i viaggi di ritorno degli emigranti (articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	280,000 —
Cap. n. 10. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero, esclusi i paesi transoceanici	50,000 —
Cap. n. 12. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi transoceanici	35,000 —
Cap. n. 13. Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti, e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	300,000 —
Cap. n. 16. Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	13,000 —
Cap. n. 17. Entrate diverse e impreviste	20,000 —
<i>Totale maggiori entrate . . .</i>	748,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETТА.

TABELLA B.

MINORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 3. Indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio. Indennità ai consiglieri e consiglieri aggiunti chiamati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale	32,000 —
--	----------

Cap. n. 5.	Personale avventizio di fatica presso il Commissariato della emigrazione. Compensi per lavori straordinari	7,000 --
Cap. n. 17.	Rimunerazione al personale non di ruolo presso gli ispettorati	10,000 --
Cap. n. 22.	Servizio d'informazioni e di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina. Compensi speciali. Indennità di residenza ai capi degli Uffici di zona, indennità di missione, informazioni segrete e riservate	50,000 --
Cap. n. 23.	Funzionamento dei RR. Uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato e avventizio)	50,000 --
Cap. n. 27.	Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 28.	Compensi ai funzionari assunti provvisoriamente per la vigilanza nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 39.	Spese di missione dei RR. consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione	10,000 --
Cap. n. 42.	Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici. Ricerche di emigranti	38,000 --
Cap. n. 57.	Concorso eventuale per l'istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato	100,000 --
Cap. n. 58.	Stipendio ed indennità alle persone addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera all'estero	75,000 --
Cap. n. 65.	Fondo di riserva per le spese impreviste	120,000 --
	<i>Totale minori spese . . .</i>	512,000 --

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETTA.

TABELLA C.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 4.	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione	\$1,000 --
------------	---	------------

Cap. n. 6.	Statistica dell'emigrazione. Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio, fuori dell'ufficio a cottimo, da non computarsi come lavoro straordinario in ufficio, da persone estranee all'Amministrazione. Spese straordinarie per il censimento degli italiani all'estero	85,000 —
Cap. n. 9.	Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	70,000 —
Cap. n. 10.	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso di ufficio	20,000 —
Cap. n. 13.	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi della emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc.	40,000 —
Cap. n. 14.	Spese casuali ed eventuali	15,000 —
Cap. n. 15.	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti	70,000 —
Cap. n. 16.	Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio	20,000 —
Cap. n. 13.	Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi della emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc.	40,000 —
Cap. n. 15.	Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti	70,000 —
Cap. n. 21.	Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno. Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per la emigrazione	30,000 —
Cap. n. 24.	Spese di missione e di comando di funzionari del Commissariato, degli Ispettorati ed altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale	52,000 —
Cap. n. 26.	Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ti periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	10,000 —
Cap. n. 31.	Giurisdizioni speciali per l'emigrazione, Commissioni arbitrali. Indennità ai membri e segretari delle Commissioni. Spese di posta, stampati, compensi speciali e spese per lavori straordinari	10,000 —
Cap. n. 32.	Rimborso al Ministero della marina degli stipendi e indennità ai medici militari adibiti al servizio della emigrazione	200,000 —
Cap. n. 33.	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici della Regia marina e del R. esercito in attività di servizio o a riposo, imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato. Compensi ai medici militari e ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi come emigranti	100,000 —

Cap. n. 38. Spese relative per il funzionamento degli uffici degli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici	100,000 —
Cap. n. 40. Spese per l'incremento delle scuole italiane all'estero e scuole speciali per gli emigranti nell'interno del Regno. Spese per la propaganda educativa in genere e compensi per lavori straordinari relativi al servizio delle scuole. Concorso eventuale per la istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato	100,000 —
Cap. n. 41. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti, corrispondenti ed altro personale	100,000 —
Cap. n. 46. Spese pel funzionamento degli uffici dei RR. ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi. Assistenza legale e tutela degli emigranti	30,000 —
Cap. n. 54. Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa	50,000 —
Cap. n. 59. Spese straordinarie per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle Mostre campionarie di Padova e Napoli	20,000 —
Cap. n. 59 (VIII). Contributo per la ricostruzione delle cancellate al molo Piscane nel porto di Napoli. (Quota a carico del Fondo per l'emigrazione)	77,000 —
<i>Totale delle maggiori spese . . .</i>	1,260,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

TORRETTA.

Regio decreto 22 gennaio 1922, che abroga l'art. 9 del regolamento 26 settembre 1918, n. 1720, per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 21 febbraio 1922, n. 43).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato;

Visto il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato Generale dell'Emigrazione, approvato col decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, n. 1720;

Visto il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli
 Affari Esteri;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato l'art. 9 del Regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione, approvato con decreto Luogotenenziale in data 26 settembre 1918, n. 1720.

Per la liquidazione della pensione dovuta alle vedove e ai figli degli impiegati del Commissariato Generale dell'emigrazione si applicano le disposizioni che valgono per le vedove e per gli orfani degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 febbraio 1922 n. 7

Assistenza all'estero degli smobilitati e dei minorati di guerra.

Ai RR. Uffici Consolari all'estero.

Il Consiglio Superiore dell'emigrazione, interessandosi alla sorte dei nostri ex combattenti residenti all'estero, invalidi di guerra e famiglie dei caduti, ha votato, nella sua sessione straordinaria del dicembre scorso, un ordine del giorno col quale si fa presente la necessità di coordinare e semplificare i servizi di assistenza materiale, morale e sociale a favore di quei nostri connazionali.

In relazione a tale voto, hanno avuto luogo di recente presso il Commissariato Generale dell'emigrazione alcune riunioni fra i rappresentanti le Amministrazioni statali e le associazioni ed opere nazionali maggiormente interessate, per avvisare ai mezzi onde meglio e più sollecitamente raggiungere lo scopo anzidetto.

Le deliberazioni prese in occasione di tali riunioni si possono raggruppare in quelle concernenti i servizi amministrativi ed in quelle proprie dell'assistenza morale e sociale dei nostri connazionali dei quali si tratta.

Per quanto concerne i servizi amministrativi, il cui carattere statale è stato pienamente e concordemente riconosciuto, saranno al più presto adottati da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti opportuni provvedimenti, che formeranno oggetto di ulteriori speciali istruzioni ai Regi Consolati e Vice Consolati all'estero.

Oggetto di particolare esame sono state altresì le quistioni relative all'assistenza morale e sociale di quei nostri connazionali, in vista dell'importanza che un tale argomento ha per sè stesso ed anche del dovere che ogni italiano sente di adoperarsi quanto più può a favore di chi ha fatto per la Patria non lievi sacrifici e soprattutto delle famiglie di coloro che per essa hanno dato la vita.

Al riguardo è stato emesso all'unanimità il voto che venga completata e intensificata l'assistenza all'estero a favore degli ex combattenti, invalidi di guerra e famiglie dei caduti, integrando l'opera dei regi Consoli con quella degli enti non statali esistenti sopra luogo,

sia per concorrere con i Consoli stessi a dare aiuto, direttive, suggerimenti e conforto a quei nostri connazionali, sia per svolgere a favore dei medesimi un'azione generica di assistenza e di tutela nel campo morale ed in quello sociale. In relazione a ciò è stata in quelle riunioni riconosciuta l'opportunità che venga istituito presso ogni Consolato italiano un *Comitato di assistenza militare* presieduto dal Console o da chi ne fa le veci e costituito da fiduciari delle opere parastatali e delle Associazioni nazionali riconosciute che si occupano della materia, nonché dei rappresentanti di tutte le altre istituzioni italiane locali che il Console riterrà opportuno di chiamare a far parte di quel Comitato (1).

Nelle stesse riunioni è stata peraltro fatta presente la necessità di ben chiarire che siffatti Comitati integratori non solamente non debbono comunque diminuire ed intralciare l'azione delle Associazioni o delle sezioni di Opere Nazionali esistenti sopra luogo, ma debbono invece concorrere ad aumentare il prestigio e possibilmente a facilitare il compito di ciascuna di esse.

Persuaso dell'utilità di istituire un tale comitato, che contribuirà anche ad avvicinare la collettività al suo Console in un'opera altamente patriottica, mentre d'altra parte non può dar luogo a spese o a gravami di sorta, prego la S. V. di voler procedere al più presto alla costituzione presso codesto Ufficio del Comitato anzidetto e di metterlo in condizioni da poter esplicare azione veramente proficua a favore dei connazionali di cui si tratta.

A comitato costituito, la S. V. si compiacerà di darne notizia direttamente al Commissariato Generale dell'emigrazione, comunicandogli non soltanto la composizione del Comitato ma anche le disposizioni adottate per il più efficace e pratico funzionamento di esso.

Di semestre in semestre Ella vorrà riferire in modo succinto sull'azione svolta dal Comitato e sui risultati da esso conseguiti, facendo anche, se del caso, opportune proposte affinché venga meglio raggiunto il fine che ci muove.

Quando poi per circostanze locali, non sia possibile o conveniente la costituzione del Comitato anzidetto, la S. V. si compiacerà di informarne il Commissariato Generale dell'emigrazione, specificando i motivi che si oppongono o che consigliano di soprassedere alla costituzione di esso.

Il Ministro: DELLA TORRETTA.

(1) Nelle giurisdizioni consolari nelle quali funziona un Comitato per gli Orfani di guerra, quest'ultimo, pur conservando la propria caratteristica autonomia, diverrà una sezione del Comitato di assistenza.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 1922 n. 8

*Ai Prefetti, Sottoprefeti, Questori e Commissari
Civili del Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori ed ai Capi Servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

Con riferimento alla precedente circolare con la quale si sconsiglia di emigrare al Panamá, informo che, con decreto del 7 gennaio u. s. il Governo di quella Repubblica *ha vietato temporaneamente* l'entrata nel territorio dello Stato, in vista delle sfavorevoli condizioni economiche del Paese.

Sarebbero ammessi in via eccezionale solamente coloro che vi fossero chiamati in base a precedenti contratti di lavoro; *ma anche per essi si sconsiglia di recarsi colà.*

Il Commissario Generale:

DE MICHELIS.
